

Comune di Civitella Alfedena
Via Nazionale
67030 CIVITELLA ALFEDENA (AQ)

e, p.c. Al Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del territorio
Via Cristoforo Colombo
ROMA

Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela
del territorio
Direzione generale conservazione natura
Via Cristoforo Colombo
ROMA

OGGETTO: Domanda d'accesso agli atti del procedimento relativo alla presunta incompatibilità del Sig. alla carica di presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Abruzzo e Molise.

Con nota del 2 luglio scorso, indirizzata sia al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio che al relativo Ministero, il Sindaco di Civitella Alfedena ha comunicato:

1) di avere segnalato al Ministero dell'Ambiente la questione dell'incompatibilità della nomina del Sig. alla carica prima di commissario e poi di presidente dell'Ente Autonomo Parco Nazionale d'Abruzzo e Molise, e di avere richiesto l'accesso agli atti del procedimento conseguente a tale segnalazione;

2) che il Ministero dell'Ambiente, con nota 30 giugno 2009 n. 13962 (non pervenuta in allegato), avrebbe fatto presente che alla domanda d'accesso del Sindaco avrebbe dovuto essere allegata la delibera di autorizzazione e che comunque sussisterebbe in materia una preclusione derivante dall'art. 50, comma 8, del decreto legislativo n. 267/2000;

3) che la conoscenza degli atti richiesti è necessaria al Comune a fini di tutela giurisdizionale in un giudizio, pendente dinanzi al T.A.R. di L'Aquila, proposto dal suddetto Sig. contro l'Ente Parco, giudizio che vede come controparte anche il Comune di Civitella Alfedena;

4) che, contrariamente a quanto avrebbe ritenuto il Ministero, il Comune non aveva chiesto gli atti relativi alla nomina del presidente del Parco, nomina comunque da ritenere atto di alta amministrazione e non atto politico, ma soltanto, ed a fini di tutela giurisdizionale, gli eventuali atti relativi al procedimento di accertamento dell'asserita incompatibilità.

Sulla questione viene chiesto l'avviso di questa Commissione.

Al riguardo la Commissione premette che il citato art. 50, comma 8, recita: "Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco o il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune o della provincia presso enti, aziende e istituzioni". La disposizione, pertanto, si riferisce a situazioni estranee a quella in esame, dal momento che nel caso in esame è pacifico che si tratti di nomina che va assunta non dal sindaco ma dal Ministro

dell'Ambiente con i Presidenti delle Regioni interessate e che il Presidente dell'Ente Parco non è rappresentante dei Comuni inseriti nel Parco stesso.

Ciò precisato, la nota sindacale pone in sostanza tre questioni: se il Sindaco abbia una propria autonoma legittimazione a richiedere l'accesso nell'interesse del rispettivo Comune, o debba preventivamente acquisire un'apposita autorizzazione dal competente organo collegiale; se il Comune di Civitella Alfedena abbia un interesse diretto ed attuale ad accedere agli atti di un eventuale procedimento relativo alla presunta incompatibilità del Sig. alla carica di presidente dell'Ente Parco Nazionale dell'Abruzzo e Molise; e se gli atti in questione siano oggettivamente accessibili.

Ritiene la Commissione che a tutti e tre i suddetti quesiti, nei termini in cui sono stati posti dal richiedente, debba darsi risposta positiva.

In primo luogo, la domanda d'accesso costituisce un normale atto di ordinaria amministrazione; e pertanto il Sindaco, quando agisce in nome del proprio Comune, non ha bisogno di richiedere alcuna autorizzazione preventiva alla Giunta o al Consiglio.

In secondo luogo, ai sensi dell'art. 22, comma 5, della legge n. 241/90, "l'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici "si informa al principio di leale cooperazione istituzionale", principio successivamente costituzionalizzato – con la denominazione di "leale collaborazione" – dall'attuale art. 120 Cost. In base a tale principio – e la considerazione appare assorbente – è da ritenere che una pubblica amministrazione che segnali ad un'altra che ritiene di poter essere lesa da un provvedimento di competenza di quest'ultima abbia poi titolo ad ottenere una congrua risposta. Va comunque aggiunto che in ogni caso il principio stesso dovrebbe essere interpretato ed applicato nel senso che le possibilità di accesso di una pubblica amministrazione possano essere semmai superiori, ma non certo inferiori, a quelle di un richiedente privato, dal momento che per essa l'interesse all'accesso dovrebbe – almeno di massima – ritenersi *in re ipsa*.

Infine, gli atti richiesti attengono all'apprezzamento di una circostanza oggettiva e di pubblico dominio, non costituente un dato personale, relativa ad un normale procedimento di alta amministrazione; sicché – almeno allo stato – non si ravvedono particolari motivi per negarne l'accesso o comunque la conoscenza da parte del Comune richiedente.

Nei sensi suindicati è l'avviso di questa Commissione.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Comune di San Giustino
Piazza Municipio, 17
06016 SAN GIUSTINO (PG)

OGGETTO: Regolamento comunale per l'accesso.

Si prende atto che codesto Comune, con il regolamento trasmesso con nota del 25 giugno 2009, si è integralmente conformato a quanto osservato da questa Commissione con nota del 14 gennaio 2009, e si esprime pertanto parere favorevole.

Sig.
Referente settore energia e acque
WWF Marche
Via
61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU)

OGGETTO: Richiesta di parere sulla prassi delle autorità coinvolte nelle Conferenze dei servizi, indette dagli Sportelli unici per le attività produttive, di omettere la pubblicizzazione delle Conferenze medesime attraverso gli archivi informatici, i comunicati stampa e gli albi pretori.

Il signor, attivista del WWF Marche, con nota del 10.5.2009, inviata a diversi organi dello Stato, chiede di conoscere, tra l'altro, il parere della Commissione sulla legittimità della prassi delle autorità coinvolte nelle Conferenze dei servizi, indette dagli Sportelli unici per le attività produttive, ex art. 4 del d.P.R. n. 447/98, di omettere la pubblicizzazione delle Conferenze dei servizi attraverso gli archivi informatici, i comunicati stampa e gli albi pretori.

La Commissione ritiene che la prassi in questione sia illegittima, alla luce del chiaro disposto dell'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 447/98, che impone allo sportello unico per le attività produttive di inserire i dati relativi ai procedimenti autorizzatori per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi e di darne notizia tramite adeguate forme di pubblicità, anche al fine di consentire ai portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati di partecipare con piena cognizione di causa ai procedimenti in questione.

Quanto, invece, al comportamento tenuto dal Comune di Cagli a seguito della presentazione dell'istanza di accessori documenti di progetto di una cava, la Commissione ritiene che ben abbia fatto il Comune ad informare i soggetti controinteressati.

Tali documenti contengono certamente dati sensibili rispetto ai quali è ben configurabile l'esigenza di tutela della riservatezza che, nell'ambito del procedimento introdotto da un'istanza di accesso a documenti amministrativi, è soddisfatta dalla comunicazione di cui all'art. 3 del d.P.R. n. 184/2006.

Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri
V Reparto – Ufficio Relazioni con il
Pubblico
Viale Romania, 45
00197 ROMA

OGGETTO: Richiesta di documenti amministrativi in formato elettronico.

Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto a questa Commissione se sia possibile nell'esercizio del diritto di accesso da parte dei cittadini, ottenere copia di documenti amministrativi in formato elettronico facendo ricorso a supporti informatici personali ovvero attraverso il servizio di posta elettronica certificata (cd P.E.C.) e se sia previsto un costo per i diritti di ricerca e visura.

Quanto alla possibilità di esercitare l'accesso per via telematica, la Commissione osserva che tale facoltà è espressamente prevista dall'art. 13 d.P.R. n. 184/2006, disposizione che rinvia all'art 38 del d.P.R. n. 445/2000, per quanto riguarda le modalità di invio telematico delle domande e relative sottoscrizioni, nonché agli articoli 4 e 5 del d.P.R. n. 68/2005, recante disposizione per l'invio di posta elettronica, ed al decreto legislativo 82/2005 relativo al "codice dell'amministrazione digitale".

In particolare, il predetto codice, ove è raccolto per la prima volta in modo organico il tema dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle pubbliche amministrazioni nonché la disciplina dei fondamentali principi giuridici applicabili al documento informatico, sancisce in favore di cittadini ed imprese il diritto di chiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni (art. 3); il diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo ed il diritto di accesso mediante le tecnologie informatiche (art 4); il diritto all'utilizzo della posta elettronica certificata per ogni scambio di documenti ed informazioni (art 6) nonché la possibilità per le singole amministrazioni di disciplinare "l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti... secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione" (art 52).

Inoltre, le singole amministrazioni, nell'esercizio dei poteri generali organizzatori occorrenti per l'esercizio del diritto di accesso previsto dall'art. 1, co. 2 del suddetto d.P.R. n. 184/2006, devono attenersi al contenuto minimo stabilito dal successivo art. 8 lett. c) e d) dello stesso regolamento, che riguardano, rispettivamente, l'ammontare dei diritti e spese da corrispondere per il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ad informazioni contenute in strumenti informatici, da rilasciare anche su supporti forniti dal richiedente.

In base a tale quadro normativo, la Commissione è del parere che l'accesso in via telematica può essere consentito, anche gratuitamente (ovvero prevedendo ad es. un corrispettivo fisso omnicomprendivo in relazione all'entità dei Mb trasmessi), mediante i supporti informatici personali dei richiedenti, a meno che il provvedimento organizzatorio della singola amministrazione, di cui all'art. 1 anzidetto, non abbia individuato i costi per tale forma di accesso.

Va, infine, ricordato che, secondo l'art. 25 della legge 241/90, norma di rango primario rispetto alle disposizioni regolamentari, il rilascio di copia è subordinato

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

unicamente al costo di riproduzione, salve le disposizioni in materia di bollo nonché i diritti di ricerca e visura.

Studio Legale Associato -
.....
Via
00198 ROMA

OGGETTO: Richiesta di parere sull'accessibilità di documenti del Comune di Roma relativi ad una pratica edilizia in sanatoria.

Con nota del 22 giugno 2009 lo Studio legale –, in nome e per conto di, proprietaria a Roma di un immobile sito in Via n. 111, rappresenta a questa Commissione che il Comune di Roma, nell'ambito di un procedimento amministrativo di sanatoria per opere edilizie realizzate in area sottoposta a vincolo (ed in previsione del rigetto della domanda di sanatoria ex art. 10 bis legge n. 241/90), aveva soddisfatto la richiesta di accesso agli atti del procedimento limitatamente ai documenti, già noti, prodotti dall'istante (domanda di sanatoria e relativi allegati), negando invece l'accesso agli altri atti istruttori della pratica (relazioni, note verbali, pareri, etc.) in virtù di disposizioni amministrative interne, salva comunque ogni richiesta dell'autorità giudiziaria. Viene quindi chiesto parere sulla legittimità del diniego all'accesso opposto dall'amministrazione comunale.

Anzitutto, pur non specificandosi se il richiedente sia o meno cittadino residente nel Comune, ciò che rileva ai fini dell'applicabilità del doppio regime del diritto di accesso ex art. 10 d.lgs. n. 267/2000 o ex artt. 10 o 22 legge n. 241/90, nessun dubbio sussiste sulla legittimazione all'accesso della richiedente, quale proprietaria dell'immobile o dell'area sottoposta a vincolo ove è stata realizzata l'opera edilizia.

Inoltre, la richiesta di accesso agli "atti istruttori", seppur individuati con riferimento a relazioni, pareri, note o verbali della pratica edilizia, risulta sufficientemente circostanziata e facilmente comprensibile con riguardo alla pratica di sanatoria relativa all'immobile di proprietà dell'interessata. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito, che l'onere di specificazione dei documenti richiesti non comporta affatto la formale indicazione di tutti gli estremi identificativi degli stessi (organo emanante, numero di protocollo, data di adozione dell'atto), ma può ritenersi assolto con l'indicazione dell'oggetto e dello scopo cui l'atto è indirizzato, così da mettere l'amministrazione in condizione di comprendere la portata ed il contenuto della domanda (Cfr. C.d.S. Sez. VI 27 ottobre 2006, n. 6441).

Del resto, a quanto si evince dalle affermazioni dello Studio Legale istante e dal contenuto del preavviso di rigetto della pubblica amministrazione, non può dubitarsi dell'esistenza di atti istruttori (diversi dalla domanda di sanatoria e relativi allegati) preparatori o propedeutici all'atto definitivo della pubblica amministrazione. In tale ottica, tali documenti, anche se non hanno autonoma rilevanza, sono quindi sicuramente atti accessibili, dato che ai sensi dell'art. 22, comma 11, lett. d), della legge n. 241/90 anche gli atti interni rientrano nel concetto di "documento amministrativo".

Nemmeno, infine, trattandosi di atti istruttori di una pratica edilizia, pare sussistere alcun limite al diritto di accesso – secondo quanto previsto, da un lato, per il cittadino non residente, dall'art. 24 co. 1, 2, 3, 5 e 6, della legge n. 241/90 e, dall'altro, per il cittadino residente, dall'art. 10 del d.lgs. n. 267/2000 – quand'anche l'impedimento fosse fondato sul presupposto che gli atti del fascicolo edilizio siano da ritenere atti di polizia giudiziaria (come ad es. verbali di sopralluogo e di verifica delle

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

opere edilizia realizzate, redatti dalla Polizia Municipale; relazioni di servizio, acquisizione di notizie, denunce, etc.).

Infatti, secondo la giurisprudenza ormai consolidata sia del giudice amministrativo sia di questa Commissione, la circostanza che la domanda d'accesso abbia ad oggetto atti relativi ad indagini proprie della polizia municipale, e cioè funzionali a procedimenti sanzionatori preordinati a concludersi con sanzioni a carattere amministrativo, quali sembrano quelli di specie accertati dal Comune, non vale a precludere il diritto d'accesso alla relativa documentazione; e ciò anche quando dovesse trattarsi di documenti trasmessi alla Procura della Repubblica per mere finalità conoscitive e perché questa verifichi se nel caso segnalato sussistano estremi di reato. Il diritto d'accesso non è esercitabile solo se si tratti di atti di polizia giudiziaria e cioè di atti acquisiti o redatti nell'esercizio di un'attività svolta su richiesta della Procura della Repubblica; attività sottoposta al segreto delle indagini preliminari e come tale sottratta all'accesso ex art 24 co. 1 lett a della legge n 241/90, e per la quale l'eventuale accesso è subordinato alla preventiva autorizzazione della Procura stessa.

Pertanto, nei suddetti limiti, non appare giustificabile la sottrazione all'accesso degli atti istruttori del procedimento.

Prof.
Piazza, 15
00191 ROMA

OGGETTO: Richiesta di accesso in ipotesi di violazione edilizia per installazione di camino.

Il Sig. con nota del 30 giugno 2009 “chiede la tutela amministrativa da parte della Commissione per l’accesso (art. 12; d.P.R. 206 n. 184)”, ed, in particolare, “prega la Commissione di verificare se i diritti previsti dall’ordinamento giuridico abbiano subito limitazioni ingiustificate... o dalla mancata attuazione della Direttiva 2003/4/CE accesso al pubblico dell’informazione ambientale”.

Prima di analizzare il tenore ed il contenuto della richiesta del Sig., così come sopra riportati, è necessario riassumere brevemente i termini della vicenda.

In data 29 settembre 2004, sul retrospetto dell’immobile sito in via, 3 (Alghero), dove si trova un appartamento di proprietà del Sig. (residente a Roma), veniva installato un camino a servizio di un ristorante. A seguito di denuncia di abuso edilizio, presentata al Comune di Alghero da parte del diretto interessato e dell’amministratore del condominio, veniva espletata un’indagine da parte della Polizia Municipale che constatava l’esistenza di un abuso edilizio.

In data 4 agosto 2005 il chiedeva al Sindaco di Alghero copia del verbale relativo al sopralluogo effettuato dalla Polizia Municipale a seguito della denuncia. La richiesta veniva respinta con nota del 29 agosto 2005 in quanto, a norma del Regolamento comunale in materia di accesso, il verbale era coperto da segreto istruttorio.

In data 21 dicembre 2005 il Comune di Alghero ordinava la demolizione dei manufatti abusivamente realizzati.

Il 17 luglio 2006 il Sig. inviava al Comune di Alghero un’ulteriore nota nella quale sottolineava come il “condotto fumario” avrebbe dovuto essere rimosso non per abuso edilizio ma “in quanto prodotto pericoloso per la incolumità delle persone”.

In data 16 settembre 2006 il inviava al Comune richiesta di copia del certificato di conformità alla normativa vigente della canna fumaria con particolare riferimento alla UNI-EN 1443/2005 (requisiti generali dei camini). Il Comune, con nota del 13 ottobre 2006, rispondeva che alla pratica edilizia avente per oggetto “installazione di canna fumaria ed insegna” non era allegato alcun certificato di conformità.

In data 16 luglio 2008 il Sig. reiterava la richiesta di acquisizione del verbale di sopralluogo a suo tempo eseguito (19.11.2004) dalla Polizia Municipale ed il Comune riconfermava il proprio diniego in quanto il documento era coperto da segreto istruttorio.

Infine, il, in data 12 settembre 2008, presentava altra istanza di accesso al fine di ottenere copia del certificato di conformità alle leggi vigenti dell’installato camino senza ricevere risposta.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Tale essendo la storia procedimentale della vicenda, ritiene questa Commissione che sussista una serie di eccezioni che impedisce l'analisi del merito della richiesta del Sig.

Egli, infatti, per sua esplicita affermazione, chiede "la tutela amministrativa" di questa Commissione ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, cioè sotto forma di ricorso che, come tale, avrebbe dovuto essere accompagnato dagli adempimenti formali previsti dallo stesso art. 12, comma 4, d.P.R. n. 184/2006, che non risultano compiuti. Peraltro, trattandosi, di atti di amministrazione comunale la competenza a conoscere il merito del ricorso apparterebbe al Difensore Civico (art. 25, comma 4, legge n. 241/90) e non a questa Commissione.

Il difetto di competenza è eccezione che assorbe tutte le altre, alle quali, peraltro, la Commissione ritiene opportuno, anche per conoscenza dell'interessato, di fare cenno.

La tutela amministrativa o giurisdizionale avverso un diniego di accesso è sottoposta a specifici limiti temporali che, nella fattispecie, sono rimasti inosservati dal Sig. sia in occasione degli espressi dinieghi (2005 e 2008) che del silenzio-rigetto (2008) dell'Autorità comunale. Inoltre, l'ammissibilità della richiesta di tutela amministrativa è subordinata all'esistenza del requisito della titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale (art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241/90) che, in riferimento alla posizione giuridica del, non sussiste, atteso il provvedimento di demolizione del manufatto adottato dal Comune di Alghero. Anche la possibile configurabilità, nella specie, di un interesse alla tutela ambientale non può giustificare un accesso documentale, atteso che la pericolosità della situazione creata dall'installazione del camino in questione è superata dall'ordine della sua demolizione.

Volendo interpretare, poi, il "ricorso" del Sig. come richiesta di parere sul diritto di accesso si deve sottolineare che tale istanza non potrebbe avere diverso esito atteso che il richiedente non è titolare di un interesse concreto e attuale in considerazione del fatto che l'oggetto del contendere (la canna fumaria) è stato eliminato.

FEDERLAB ITALIA
Via del Corso 42
00187 ROMA

OGGETTO: Accesso in materia di prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera e ambulatoriale delle strutture pubbliche in comparazione con quelle private. d.lgs. n. 502 del 1992.

La Federlab ha notificato in data 3 luglio 2009, anche alla Presidenza del Consiglio, una istanza di accesso presentata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Regione Lazio perché, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza, "rendano espliciti i dati relativi a centri di costo e fattori produttivi delle strutture pubbliche, anche consentendo l'accesso ai relativi atti, avendo un interesse qualificato, in virtù di tutte le ragioni indicate nel presente atto, a verificare se alle decurtazioni tariffarie per le prestazioni di laboratorio corrispondano analoghi meccanismi di adeguamento anche per le strutture pubbliche".

La Federlab, infatti, lamenta che, mentre le strutture pubbliche continuano ad essere remunerate a piè di lista indipendentemente da qualunque ponderazione sul razionale utilizzo delle risorse e soprattutto dalla rilevazione dei costi come prescritto dall'art. 8-sexies, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, alle strutture private accreditate sono stati imposti degli sconti su base forfettaria (art. 1, comma 796, lett. o) della legge n. 296/2006), realizzando una palese disparità di trattamento sicuramente rilevante anche dal punto di vista della distorsione della concorrenza, già segnalata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Ritiene questa Commissione che, allo stato, non vi sia luogo a pronuncia atteso che non risulta che le Autorità destinatarie delle istanze di accesso si siano ancora pronunciate e che successivamente alla presentazione delle stesse istanze non è pervenuto nessun atto di promuovimento delle competenze della Commissione sotto forma di richiesta di parere o di ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con Decreto Direttoriale del 14 novembre 2006, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessato non è compreso) il 26 maggio 2009 ha chiesto al suddetto Ministero – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma di potere accedere ai propri elaborati, di potere acquisire informazioni sui verbali e le schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e di avere l'accesso agli elaborati dei concorrenti risultati idonei ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi.

Con nota del 23 giugno 2009, il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla “conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice” atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

Pertanto, il signor, il 3 agosto 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, l'11 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora “nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati”, ed “entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla”, sicché “solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse”.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione Provinciale del Lavoro di Asti

Fatto

Il signor, presidente del C.d.A della Società UUUU S.r.l. e titolare della cessata ditta UUUU, in qualità di legale rappresentante delle medesime società, in data 3 giugno 2009, ha chiesto all'Ufficio della Direzione Provinciale del Lavoro di Asti l'estrazione di copia della versione integrale dei fascicoli ispettivi correlati ai verbali conclusivi redatti il 25 maggio 2009, per potere procedere alla tutela dei propri diritti ed opporre ricorso alle ingenti somme che gli sono state contestate.

Con nota del 7 luglio 2009, la Direzione Provinciale del Lavoro di Asti ha negato il richiesto accesso ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.M. n. 757 del 4 novembre 1994, che esplicitamente precludono l'accesso ai documenti la cui conoscenza possa essere causa di pressioni o azioni pregiudizievoli da parte di datori di lavoro nei confronti dei propri dipendenti e/o di soggetti terzi.

Pertanto, il signor il 20 luglio 2009 ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90, contro il suddetto diniego, specificando che nell'ipotesi che lo riguarda non risulterebbero tra i controinteressati attuali dipendenti della società sanzionata, UUUU S.r.l., mentre la ditta UUUU, anche questa sanzionata, risulta cessata dal 31 dicembre 2007.

L'amministrazione resistente ha inviato una memoria il 25 agosto 2009 con al quale ha ribadito il diniego espresso.

Diritto

La Commissione, in merito al quesito posto, osserva quanto segue.

L'art. 2, comma 1, lett. c), D.M. 4 novembre 1994, n. 757, recante "Regolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sottratti al diritto d'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241", dispone che "sono sottratte al diritto di accesso le seguenti categorie di atti in relazione alla esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, di gruppi, imprese e associazioni:

c) documenti contenenti notizie acquisite nel corso delle attività ispettive, quando dalla loro divulgazione possano derivare azioni discriminatorie o indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi".

Secondo quanto stabilito dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 03 maggio 2002, n. 2366, si pone, dunque, la questione interpretativa se i documenti acquisiti nel corso delle attività ispettive siano sottratti in ogni caso all'accesso, ovvero solo quando, in concreto, dalla loro divulgazione possono derivare azioni discriminatorie, indebite pressioni o pregiudizi a carico di lavoratori o di terzi.

Nell'interpretare la norma, occorre anche tenere conto del successivo art. 3, secondo cui i documenti relativi a notizie acquisite nel corso di attività ispettive, sono

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

sottratti all'accesso "c) finché perduri il rapporto di lavoro, salvo che le notizie contenute nei documenti di tale categoria risultino a quella data sottoposti al segreto istruttorio penale".

Dall'esame combinato delle due norme si evince che il regolamento ha inteso salvaguardare la posizione dei lavoratori che nel corso delle indagini ispettive disposte dal Ministero del lavoro rendono dichiarazioni relative al proprio datore di lavoro. Il divieto di accesso tutela i lavoratori contro il pericolo di azioni discriminatorie, di indebite pressioni e pregiudizi. Tale esigenza di tutela viene meno, secondo il regolamento, quando cessa il rapporto di lavoro, sicché l'accesso può essere in tal caso consentito, a meno che non vi sia una preclusione derivante dal segreto istruttorio penale.

Pertanto, considerato che – nel caso di specie non risulterebbero tra i controinteressati attuali dipendenti della società sanzionata, UUUU S.r.l., mentre la ditta UUUU, anche questa sanzionata, risulta cessata dal 31 dicembre 2007 – può essere soddisfatta la richiesta di accesso formulata dall'odierno ricorrente.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per l'Organizzazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni Sindacali – Servizio II di Roma

Fatto

Il signor, dipendente di ruolo del Comune di Fiumicino in posizione di comando, sino al 2 giugno 2009, presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Archeologici di Ostia, con la posizione funzionale di Direttore Amministrativo ed Economico Finanziario Coordinatore, in data 29 maggio 2009 ha inviato al Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per l'Organizzazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni Sindacali – Servizio II di Roma un'istanza chiedendo copia della seguente documentazione:

1) la nota del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione Generale per l'Organizzazione, la Formazione, la Qualificazione professionale e le Relazioni Sindacali – Servizio II di Roma recante il protocollo numero 2567 del 26 gennaio 2009, avente ad oggetto “Dott., Categoria D6 del C.C.N.L. del comparto Regioni – Enti Locali. Cessazione del comando e rientro all'amministrazione di appartenenza”;

2) eventuali documenti richiamati e presupposti nella nota di cui al punto 1).

L'istante a fondamento della richiesta formulata ha dichiarato di volere “valutare la legittimità degli atti della procedura e, se del caso, tutelare in sede giurisdizionale i propri diritti ed interessi”.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor in data 20 luglio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

Il ricorso è fondato.

Il nuovo art. 22 della legge n. 241/90, come novellato dalla legge n. 15/2005, afferma che l'interesse del titolare del diritto di accesso deve essere diretto, concreto, attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

In particolare, l'interesse deve essere attuale, con riferimento alla richiesta di accesso ai documenti; diretto, ossia personale, cioè deve appartenere alla sfera dell'interessato; concreto, con riferimento alla necessità di un collegamento tra il soggetto ed un bene della vita coinvolto dall'atto o documento. Secondo la dottrina prevalente, inoltre, l'interesse deve essere: serio, ossia meritevole e non emulativo (cioè fatto valere allo scopo di recare molestia o documento) e adeguatamente motivato, con riferimento alle ragioni che vanno esposte nella domanda di accesso.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

L'interesse all'accesso deve presentare, infine, un ulteriore requisito fondamentale, ossia deve corrispondere ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso.

Nel caso in esame, è senza alcun dubbio sussistente un interesse diretto, concreto, attuale dell'istante ad avere copia di quanto richiesto, per poter procedere alla tutela dei propri diritti..

Tale conclusione, oltre che ribadita da questa Commissione, è stata fatta propria anche dal giudice amministrativo di prime cure che, con sentenza n. 2779 del 9 marzo 2004, ha affermato il principio di diritto secondo cui: "Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso agli atti amministrativi, è condizione sufficiente e necessaria che l'interesse del richiedente sia personale e concreto ai sensi del d.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, e attenga alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per cui, in mancanza di uno specifico limite contenuto nella detta disposizione, l'interesse all'esibizione degli atti e documenti detenuti dall'amministrazione ben può identificarsi nell'esigenza della parte privata di disporre degli stessi al fine di sostenere, anche in un diverso apposito giudizio, le proprie ragioni" (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V; nel senso che l'accesso sia una posizione autonoma rispetto alla fondatezza della pretesa o dell'azione che si intenda successivamente intraprendere, anche C.d.S., Sez. VI, 14 novembre 2003, n. 7301).

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Capitaneria di Porto di Siracusa

Fatto

Il signor, in data 25 maggio 2009, ha presentato alla Capitaneria di Porto di Siracusa una richiesta formale di accesso al progetto di una struttura in legno realizzata in uno spazio adiacente ad un immobile di sua proprietà, “al fine di verificare il rispetto dei parametri stabiliti dalla autorizzazione a garanzia del diritto di libero accesso al mare, della privacy dello scrivente, della conformità alle norme di sicurezza a garanzia della incolumità delle persone e della propria famiglia”.

Con nota del 9 giugno 2009, la Capitaneria di Porto di Siracusa ha comunicato alle parti controinteressate la suddetta istanza di accesso.

Non avendo ricevuto alcun riscontro da parte della suddetta amministrazione il signor, in data 20 luglio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Successivamente, il 24 luglio 2009 e il 18 agosto 2009, sono pervenute alla scrivente Commissione due memorie dell'amministrazione resistente, nelle quali è stato comunicato che la richiesta di accesso dell'odierno ricorrente è stata soddisfatta il 23 luglio 2009.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Signor

contro

Amministrazione resistente: Comune di Roma – Dipartimento II – U.O.
Contravvenzioni

Fatto

Il signor, in data 18 maggio 2009, ha richiesto al Comune di Roma – Dipartimento II – U.O. Contravvenzioni di potere avere copia della relazione dell'avvenuta notifica di tre verbali attestanti delle contravvenzioni, la cui riscossione gli è stata richiesta con la notifica di una cartella esattoriale, per potere avere conoscenza di quanto contestatogli e potere in tal modo avere la possibilità di predisporre un ricorso per la tutela dei propri diritti.

Non avendo ricevuto alcun riscontro alla suddetta istanza, il signor in data 23 luglio 2009, ha presentato ricorso alla Commissione, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241/90.

Diritto

La Commissione rileva, preliminarmente, la propria incompetenza rispetto al ricorso in oggetto.

A tale specifico riguardo, si rileva che dal combinato disposto dell'articolo 25, comma 4, legge n. 241/90 con l'art. 12 del d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie non v'è dubbio che a decidere dei ricorsi presentati avverso le determinazioni del Comune di Roma non sia competente questa Commissione, bensì il Difensore Civico.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso per incompetenza.

Roma, 8 settembre 2009

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma

Fatto

La signora, in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con Decreto Direttoriale del 14 novembre 2006, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessata non è compresa) il 9 giugno 2009 con raccomandata A/R ha chiesto al suddetto Ministero – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma di potere accedere ai seguenti atti relativi alla suddetta procedura selettiva:

- 1) i propri elaborati;
- 2) gli elaborati dei 218 candidati ammessi agli esami;
- 3) il verbale dei criteri adottati dalla commissione per la valutazione delle prove.

Con nota del 23 giugno 2009, il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla *“conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice”* atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

In data 1 luglio 2009, la signora ha presentato la medesima richiesta di accesso sia alla Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV sia alla commissione esaminatrice.

Con nota dell'8 luglio 2009, la Divisione IV ha comunicato all'istante che il presidente della commissione presa visione dell'istanza di accesso in questione ha rimandato al contenuto della nota di risposta inviata il 23 giugno dalla stessa Divisione IV, essendo la commissione un organo tecnico del Ministero non competente a considerare tali istanze.

Pertanto, la signora, il 23 luglio 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, il 10 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora *“nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati”*, ed *“entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla”*, sicché *“solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse”*.

Diritto

La Commissione esamina le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con Decreto Direttoriale del 14 novembre 2006, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessato non è compreso) il 28 maggio 2009 ha chiesto al suddetto Ministero – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma di potere accedere ai propri elaborati, di potere acquisire informazioni sui verbali di poter accedere alle schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e di avere l'accesso agli elaborati dei concorrenti risultati idonei ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi.

Con nota del 23 giugno 2009, il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla “conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice” atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

Pertanto, il signor, il 27 luglio 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, il 6 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora “nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati”, ed “entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla”, sicché “solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse”.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma

Fatto

La signora, dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con Decreto Direttoriale del 14 novembre 2006, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessata non è compresa) il 28 maggio 2009 ha chiesto al suddetto Ministero – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma di potere accedere ai propri elaborati, di potere acquisire informazioni sui verbali di poter accedere alle schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e di avere l'accesso agli elaborati dei concorrenti risultati idonei ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi.

Con nota del 23 giugno 2009, il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla “conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice” atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

Pertanto, la signora, il 27 luglio 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, il 10 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora “nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati”, ed “entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla”, sicché “solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse”.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma

Fatto

La signora, dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con Decreto Direttoriale del 14 novembre 2006, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessata non è compresa), il 7 luglio 2009 ha chiesto al suddetto Ministero – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma di potere accedere ai propri elaborati, di potere acquisire informazioni sui verbali di poter accedere alle schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e di avere l'accesso agli elaborati dei concorrenti risultati idonei ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi.

Con nota del 14 luglio 2009, il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla “conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice” atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

Pertanto, la signora, il 29 luglio 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, il 6 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora “nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati”, ed “entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla”, sicché “solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse”.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma

Fatto

La signora, partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con decreto direttoriale del 14 novembre 2006, il 30 maggio 2009, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessata non è compresa), ha chiesto al suddetto Ministero di potere accedere ai propri elaborati, di potere acquisire informazioni sui verbali e le schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e di avere l'accesso agli elaborati dei concorrenti risultati idonei ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi.

Con nota del 23 giugno 2009 il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla "conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice", atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

Pertanto, la signora, il 31 luglio 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, l'11 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento, poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora "nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati", ed "entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla", sicché "solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse".

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma

Fatto

Il signor, dipendente del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in servizio presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Napoli, in qualità di partecipante al concorso pubblico per l'attribuzione di 22 posti di dirigente di seconda fascia per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, indetto con Decreto Direttoriale del 14 novembre 2006, avvenuta la pubblicazione dell'elenco degli idonei ammessi alla prova orale (tra i quali l'interessato non è compreso) il 26 maggio 2009 ha chiesto al suddetto Ministero – Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV – Roma di potere accedere ai propri elaborati, di potere acquisire informazioni sui verbali e le schede di valutazione redatte dalla Commissione esaminatrice e di avere l'accesso agli elaborati dei concorrenti risultati idonei ed ai giudizi espressi dalla Commissione sui medesimi.

Con nota del 23 giugno 2009, il dirigente competente della Direzione Generale delle Risorse Umane e AA.GG. – Divisione IV ha risposto alla suddetta istanza differendo l'accesso alla “conclusione delle operazioni concorsuali e quindi alla conseguente trasmissione dei relativi atti all'amministrazione da parte della Commissione esaminatrice” atteso che, tra l'altro, in questa fase della procedura l'amministrazione non sarebbe in possesso della documentazione richiesta.

Pertanto, il signor, il 3 agosto 2009, contro il suddetto differimento, ha presentato ricorso alla scrivente Commissione, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 241/90 per avere l'accesso agli atti richiesti e poter procedere alla tutela dei propri diritti.

L'amministrazione resistente, l'11 agosto 2009, ha trasmesso una memoria alla scrivente Commissione, nella quale ha ribadito il differimento poiché a quella data la documentazione richiesta era ancora “nella piena ed esclusiva disponibilità dell'organo tecnico di valutazione dei candidati”, ed “entrerà nella disponibilità dell'amministrazione stessa quando al termine dei colloqui, previsto il 3 agosto 2009, la commissione (esaminatrice) provvederà a trasmetterla”, sicché “solo allora sarà possibile accedere alla documentazione amministrativa di interesse”.

Diritto

La Commissione esaminate le doglianze della parte ricorrente e la giurisprudenza dalla stessa citata a fondamento della propria istanza, osserva quanto segue.

Il procedimento concorsuale in esame si articola in due subprocedimenti: quello che si conclude con la valutazione delle prove scritte e l'ammissione agli orali degli idonei, e quello che si conclude con le prove orali e la graduatoria conclusiva.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Ora può effettivamente rispondere ad esigenze di opportunità amministrativa disporre il differimento nel caso di domanda d'accesso presentata in corso di subprocedimento, dal momento che la conclusione di esso potrebbe risultarne rallentata. Ma tali esigenze non ricorrono nel caso in cui il subprocedimento sia ormai concluso ed il richiedente l'accesso abbia un urgente interesse all'accoglimento della sua domanda, tenuto conto che in caso contrario correrebbe il rischio – qualora potesse dimostrare un eventuale errore della Commissione esaminatrice – che la necessità di definire con esattezza la sua posizione potrebbe dar luogo ad un ritardo della nomina, con conseguente posposizione agli altri idonei. Né a ciò osta la circostanza che la documentazione possa essere ancora presso la Commissione esaminatrice. Quest'ultima è infatti organo straordinario dell'Amministrazione; e pertanto spetta al responsabile del procedimento di acquisire eventualmente presso di essa i documenti necessari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Questura di Genova – Ufficio di Gabinetto – Sez.
1 – Affari generali

Fatto

....., tramite il legale rappresentante, il 21 maggio u.s. ha presentato alla questura di Genova istanza di accesso all'ordine di servizio, ovvero alle relazioni di servizio redatte dal personale della questura stessa in riferimento all'intervento da questi effettuato il 29 aprile u.s. in Largo all'altezza del civico 153, nonché ogni altro atto antecedente e/o prodromico e/o consequenziale che si riferisca ai fatti su indicati.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti..

L'amministrazione, con memoria inviata a questa Commissione il 22 luglio, ha specificato di avere negato l'accesso ai chiesti documenti con provvedimento, allegato alla memoria, del 18 giugno inviato al legale rappresentante il 20 giugno. L'amministrazione espone che la ricorrente, nel corso di un servizio predisposto dal locale Ufficio Immigrazione volto all'accertamento di un rapporto di lavoro di un cittadino cinese, si era rifiutata di esibire i documenti di identificazione al personale regolarmente qualificatosi. Successivamente, il personale del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, intervenuto sul posto, è riuscito ad identificare la ricorrente la quale, per la condotta tenuta, è stata deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova per la violazione dell'art. 651 c.p. dal locale Ufficio Immigrazione. Pertanto, l'amministrazione ha comunicato al ricorrente che la documentazione oggetto dell'istanza doveva essere richiesta all'Autorità Giudiziaria.

Diritto

Il ricorso è inammissibile.

Ai sensi dell'art. 12, comma 4 del d.P.R. n. 184 del 2006 al ricorso deve essere allegato il provvedimento di diniego dell'amministrazione affinché, dalla motivazione addotta dalla stessa a sostegno del proprio provvedimento, questa Commissione possa trarre utili elementi di valutazione.

Non essendo stato effettuato tale adempimento il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c) del d.P.R. n. 184 del 2006.

Inoltre, l'art. 3 comma 1, lett. a) del D.M. n. 415 del 1994, stabilisce che a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ovvero per fini di prevenzione e repressione della criminalità sono sottratte all'accesso, tra gli altri documenti, le “relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza, nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comando Legione Carabinieri Liguria

Fatto

....., tramite il legale rappresentante, il 21 maggio u.s. ha presentato alla Legione Carabinieri Liguria istanza di accesso all'ordine di servizio ovvero alle relazioni di servizio redatte dal personale appartenente al Reparto Territoriale – Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Genova, riferite all'intervento da questi ultimi effettuato il 29 aprile u.s. alle ore 20.50 circa, in Largo in Genova, ove sono intervenuti dietro segnalazione della ricorrente, nonché ogni atto prodromico e/o consequenziale che si riferisca ai fatti accaduti alla data ed al luogo indicati. Ciò al fine di conoscere i nominativi delle persone identificate e tutelare i propri diritti mediante la proposizione di una querela.

Dopo che la Legione Carabinieri Liguria ha comunicato alla ricorrente che la controinteressata Questura di Genova aveva affermato che i documenti richiesti potevano essere richiesti all'autorità giudiziaria, la ricorrente ha eccepito la tardività della opposizione inviata dalla Questura di Genova ed ha intimato l'amministrazione a rilasciare i chiesti documenti. Quest'ultima con provvedimento del 7 luglio u.s. ha affermato che i documenti su indicati sono sottratti all'accesso in base al combinato disposto dell'art. 24, comma 2 legge n. 241 del 1990 e art. 3, comma 1, lett. a) del D.M. n. 415 del 1994.

Rileva la ricorrente nel presente ricorso di volere conoscere i nominativi delle persone che in abiti borghesi hanno affermato di appartenere alla Polizia di Stato solo a seguito dell'intervento di una pattuglia di militari dell'Arma dei Carabinieri.

Avverso il provvedimento di rigetto, ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Con nota del 25 agosto u.s. l'amministrazione resistente ha ripercorso la vicenda alla base del presente ricorso. Con ulteriore nota del 2 settembre il Comando Legione Carabinieri Liguria, dopo avere ribadito di avere negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. a) del D.M. n. 415 del 1994, rispondendo alle ragioni addotte da a sostegno del presente ricorsi ha affermato che i chiesti documenti non sono essenziali per la tutela dei diritti della ricorrente ben potendo la medesima sporgere querela contro ignoti ovvero presentare istanza al Pubblico Ministero ai sensi del combinato disposto degli articoli 391 *quater* e 367 c.p.p.

Diritto

La Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente si fonda sull'art. 3 comma 1, lett. a) del D.M. n. 415 del 1994, a tenore del quale a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ovvero per fini di prevenzione e repressione della criminalità sono sottratte all'accesso, tra gli altri documenti, le "relazioni di servizio ed altri atti o documenti presupposto per l'adozione degli atti o provvedimenti dell'autorità nazionale e delle altre autorità di pubblica sicurezza,

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

nonché degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, ovvero inerenti all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica o di prevenzione e repressione della criminalità, salvo che si tratti di documentazione che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a provvedimenti o atti soggetti a pubblicità”.

Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare, posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione respinge il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:, via, Milano

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Castelfranco Veneto

Fatto

....., al fine di acquisire elementi utili alla causa civile n. 4675/2005, pendente presso il Tribunale di Treviso, ha presentato, il 23 giugno u.s. istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate di Castelfranco Veneto avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di:

1. CCCCC srl per il periodo dal 6 febbraio 1998, data di costituzione della società, fino alla data di presentazione dell'istanza;
2. B.F. – socio – per il periodo dal 25 luglio 1998 fino alla data di presentazione dell'istanza;
3. C.L. – socia – per il periodo di residenza.

L'amministrazione, con provvedimento del 26 giugno 2009, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi della legge n. 241 del 1990 e del d.lgs. n. 196 del 2003.

Sulla base dei documenti allegati al presente ricorso si evince che il ricorrente ha citato in giudizio presso il Tribunale di Treviso la CCCCC srl e i sigg.ri B.F., P.P., C.A., C.L., B.M. e P.I. al fine di ottenere l'annullamento del contratto di mandato avente ad oggetto la ricerca di un finanziamento e la restituzione di una somma pari a euro 4.338,24, quale anticipazione per l'esecuzione del mandato, ed il conseguente risarcimento dei danni.

Infatti, il, dopo essere venuto a conoscenza da notizie dalla stampa che la società era oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza di Vicenza per essere coinvolta in un giro di truffe, ha contattato i responsabili della società medesima i quali hanno dichiarato di non potere onorare il contratto di mandato e di trattenere quanto versato dal ricorrente a titolo di anticipazione per l'esecuzione del mandato. Infine, dopo che la società ed i suoi collaboratori sono stati condannati per i reati di associazione a delinquere e truffa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Treviso in qualità di vittima del reato di truffa.

L'amministrazione ha inviato una nota a questa Commissione con la quale ha specificato le ragioni a sostegno del proprio diniego. In particolare, l'amministrazione, dopo avere ricordato la disciplina in tema di pubblicità degli elenchi dei contribuenti di cui all'art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e all'art. 66 *bis* del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla tutela dei dati personali di cui al d.lgs. n. 196 del 2003 e sul segreto di cui all'art. 15 del d.P.R. n. 605 del 1973 e 68 del d.P.R. n. 600 del 1973, ha rilevato il carattere generico dell'istanza atteso che la medesima non contiene le annualità d'imposta alle quali fare riferimento, ha affermato l'incompletezza della richiesta dal momento che l'atto di citazione contiene solo in alcune pagine il timbro della cancelleria e che non è noto lo stato del processo.

Aggiunge, ancora, l'amministrazione che il ricorrente non ha evidenziato il nesso di causalità tra i chiesti documenti e la situazione giuridicamente rilevante che il medesimo intende tutelare e che l'interesse vantato non presenta i caratteri di concretezza ed attualità previsti dalla legge. Afferma, infine, l'amministrazione che le

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

dichiarazioni dei redditi non sono state formate dall'ufficio ma sono documenti forniti da privati all'amministrazione e di non essere, pertanto, l'amministrazione competente ad esaminare l'istanza.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'istanza formulata investe i dati di terzi controinteressati, nelle persone di C.L., degli eredi di B.F. e della CCCCC S.r.l. già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

In particolare, nei confronti della CCCCC S.r.l. il ricorrente avrebbe dovuto notificare il ricorso nei modi di cui all'art. 143 del c.p.c. atteso che la società è stata trasferita senza alcuna destinazione e senza che il trasferimento sia mai stato registrato alla CCIAA, ove la società risulta inattiva.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:, via, Milano

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lonato del Garda

Fatto

....., al fine di acquisire elementi utili alla causa civile n. 4675/2005, pendente presso il Tribunale di Treviso, ha presentato, il 5 giugno 2009, istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Lonato del Garda avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di:

4. FFFFF srl per il periodo dal 17 luglio 1998 fino alla data di presentazione dell'istanza;

5. FFF CCC srl per il periodo dal 24 marzo 2000 fino alla data di presentazione dell'istanza;

6. B.F., per il periodo da gennaio 1997 fino alla data di presentazione dell'istanza;

7. P.I., per il periodo da gennaio 1997 fino alla data di presentazione dell'istanza;

Il ricorrente ha, poi, chiesto di potere accedere alla dichiarazione di successione di B.F..

L'amministrazione, con provvedimento del 18 giugno u.s. ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 603 del 1996.

Sulla base dei documenti allegati al presente ricorso si evince che il ricorrente ha citato in giudizio presso il Tribunale di Treviso la FFFFF srl, la FFF CCC srl e i sigg.ri B.F., P.P., C.A., C.L., B.M. e P.I. al fine di ottenere l'annullamento del contratto di mandato avente ad oggetto la ricerca di un finanziamento e la restituzione di una somma pari a euro 4.338,24, quale anticipazione per l'esecuzione del mandato, ed il conseguente risarcimento dei danni.

Il, dopo essere venuto a conoscenza da notizie dalla stampa che la società era oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza di Vicenza poiché coinvolta in un giro di truffe, ha contattato i responsabili della società medesima i quali hanno dichiarato di non potere onorare il contratto di mandato e di trattenere quanto versato dal ricorrente a titolo di anticipazione per l'esecuzione del mandato. Infine, dopo che la società ed i suoi collaboratori sono stati condannati per il reato di associazione a delinquere e truffa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Treviso in qualità di vittima del reato di truffa.

Diritto

Preliminarmente si rileva che l'istanza formulata investe i dati di terze persone controinteressate, nelle persone degli eredi di B.F. e P.I. già individuati in sede di presentazione della richiesta di accesso, alla quale lo stesso doveva essere notificato, a

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. c), del d.P.R. n. 184 del 2006.

L'amministrazione ha negato l'accesso alle dichiarazioni dei redditi di FFFFF srl, FFF CCC srl, B.F. e P.I., ai sensi dell'art. 69 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 603 del 1996.

Tuttavia, questa Commissione ritiene che impropriamente l'amministrazione abbia richiamato l'art. 69, intitolato "pubblicazione degli elenchi dei contribuenti", a supporto del proprio diniego, infatti, la normativa invocata dall'amministrazione disciplinando la pubblicità degli elenchi dei nominativi dei contribuenti e non delle dichiarazioni dei redditi, non è applicabile alla fattispecie in esame.

Inoltre, a tenore dell'art. 5, comma 1, lett. a) del D.M. n. 603 del 1996 ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la vita privata e la riservatezza di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, è sottratta all'accesso la documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica di persone fisiche e giuridiche, gruppi, imprese e associazioni comunque acquisita ai fini dell'attività amministrativa ed i documenti ad essi direttamente connessi. Tuttavia, nel caso in cui i documenti siano necessari per tutelare in giudizio i propri diritti, come nel caso di specie, la costante giurisprudenza ritiene che il diritto di accesso debba prevalere sul diritto alla riservatezza dei contro interessati.

PQM

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso, con riferimento alla richiesta di documenti di cui ai punti nn. 3 e 4, ai sensi dell'art. 12, comma 7 del d.P.R. n. 184 del 2006.

Con riferimento ai documenti di cui ai punti n. 1 e 2 la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo dichiara ammissibile e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:, via, Milano

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Trento – Ufficio territoriale di Tione di Trento

Fatto

....., al fine di acquisire elementi utili alla causa civile n. 4675/2005, pendente presso il Tribunale di Treviso, ha presentato istanza di accesso all'Agenzia delle Entrate – ufficio di Tione avente ad oggetto le dichiarazioni dei redditi di P.I. dal 1997 fino alla data della presentazione dell'istanza medesima.

L'amministrazione, con provvedimento dell'8 luglio 2009, ha negato l'accesso ai chiesti documenti in assenza del consenso della controinteressata o di un "ordine dell'Autorità Giudiziaria".

L'amministrazione, con memoria inviata a questa Commissione il 31 luglio, ha chiarito la vicenda alla base dell'istanza ed ha specificato le ragioni alla base del proprio diniego.

In particolare, l'amministrazione ha riferito che l'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Treviso il 13 giugno 2005 è stato notificato nei confronti della Società CCCCC srl e dei sigg.ri B.F., P.P., C.A. e la controinteressata P.I.

Da tale atto processuale si evince che il ricorrente ha citato in giudizio la società e gli altri soggetti su indicati al fine di ottenere l'annullamento del contratto di mandato avente ad oggetto la ricerca di un finanziamento e la restituzione di una somma pari a euro 4.338,24 quale anticipazione per l'esecuzione del mandato, nonché il conseguente risarcimento dei danni.

Il, dopo essere venuto a conoscenza da notizie dalla stampa che la società era oggetto di indagini da parte della Guardia di Finanza di Vicenza poiché coinvolta in un giro di truffe, ha contattato i responsabili della società medesima i quali hanno dichiarato di non potere onorare il contratto di mandato e di trattenere quanto versato dal ricorrente a titolo di anticipazione per l'esecuzione del mandato. Infine, dopo che la società ed i suoi collaboratori sono stati condannati per il reato di associazione a delinquere e truffa, il ricorrente si è rivolto al Tribunale di Treviso in qualità di vittima del reato di truffa.

L'amministrazione ha chiarito a questa Commissione che la controinteressata, benché citata nel frontespizio dell'atto di citazione, non è mai menzionata nel corso della vicenda e che non risulta alcun legame tra la P.I. e la società contro la quale pende la causa. Inoltre, dalle risultanze dell'Anagrafe Tributaria la controinteressata non emerge essere né socia né dipendente della predetta società; pertanto, conclude l'amministrazione, mancando un collegamento tra l'oggetto dell'istanza e l'interesse dichiarato dal ricorrente, l'accesso è negato.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica alla controinteressata. Dai documenti allegati risulta che la

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

controinteressata P.I. era già stata individuata al momento della presentazione della richiesta di accesso. Pertanto, al momento della presentazione del gravame alla Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto notificarle il gravame stesso secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, lett. *b*, d.P.R. n. 184 del 2006. Quindi, non avendo assolto l'incombente previsto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c*).

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero dell'Interno

Fatto

L'attuale ricorrente Maggiore Generale il 14 gennaio 2009 presentava, al Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione centrale per le risorse umane, istanza di accesso ai seguenti documenti:

1. provvedimento conclusivo del procedimento pensionistico;
2. libretto personale contenente i documenti caratteristici e le note informative;
3. documento comprovante il titolo di studio.

Dai documenti allegati al presente ricorso risulta che il ricorrente era titolare di una pensione privilegiata di 3° categoria e che, a seguito del riconoscimento della dipendenza di numerose infermità da cause di servizio, il Ministero dell'Interno con decreto dell'8 novembre 2007 n. 445 gli ha attribuito la pensione privilegiata di 1 categoria, a decorrere dal 1 gennaio 2005, senza che, peraltro, le relative prestazioni siano state ancora corrisposte.

A seguito di diffida, l'amministrazione, il 5 maggio, comunicava all'interessato lo stato del procedimento della pratica pensionistica ed, in particolare che, espletati gli adempimenti di propria competenza, il provvedimento conclusivo era stato inviato all'I.N.P.D.A.P. di Udine al fine della corresponsione delle prestazioni dovute. Precisava pertanto l'amministrazione la copia del provvedimento, peraltro in corso di registrazione presso la Corte dei Conti, avrebbe dovuto essere richiesto all'I.N.P.D.A.P. di Udine.

A seguito di un ulteriore atto di diffida, con il quale l'interessato specificava l'oggetto dell'istanza chiedendo copia di tutti i documenti contenuti nel fascicolo personale, quali libretto personale, note e giudizi, valutazioni per singole tipologie di avanzamento etc. l'amministrazione, il 3 luglio, ha comunicato che al fascicolo personale non è allegato il libretto personale, ma solo il titolo di studio che viene rilasciato in copia.

Avverso il provvedimento di parziale diniego il legale rappresentante di ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio di tutti i documenti richiesti.

Successivamente, in data 13 agosto 2009 è pervenuta alla scrivente Commissione una nota del ricorrente nella quale ha comunicato che l'istanza è stata soddisfatta.

PQM

La Commissione dichiara improcedibile il ricorso per cessazione della materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati e della Leva

Fatto

....., al fine di conoscere lo stato della trattazione del procedimento, il nome del responsabile del procedimento ed i tempi di definizione dello stesso, ha chiesto al Ministero della Difesa di potere accedere ai documenti della propria pratica relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un'infermità, inoltrata all'amministrazione il 16 settembre 2002.

Avverso il silenzio rigetto, ha presentato ricorso, ai sensi dell'articolo 25, legge n. 241 del 1990, ed ha chiesto alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione l'esibizione ed il rilascio delle copie richieste.

L'amministrazione con nota del 24 agosto ha comunicato di avere inviato al ricorrente copia del decreto n. 1987/C del 22 luglio 2009 con il quale l'amministrazione nega il diritto dell'interessato ad un equo indennizzo.

Diritto

Preliminarmente la Commissione, preso atto della nota di parte resistente datata 24 agosto 2009, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:, via, (PD)

contro

Amministrazione resistente: Istituto Comprensivo Statale di,
via, (PD)

Fatto

....., genitore del minore, ha presentato istanza di accesso al dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale di ai seguenti documenti:

1. voti di tutte le materie riportati nel registro;
2. note relative alla condotta del minore riportate nel registro;
3. documenti relativi allo scrutinio del primo e secondo quadrimestre elaborati nel corso del consiglio di classe;
4. direttive sui criteri da adottare per l'adozione del voto in condotta;
5. documenti relativi all'ammissione dell'esame di stato, elaborati nel corso del consiglio di classe;
6. comunicazioni scritte formulate da un genitore di un alunno compagno di classe e relative alla condotta del minore, nonché ogni documento conseguente alla presentazione di tale missiva, quali relazioni, risposte etc.
7. documenti relativi allo scrutinio dell'esame di stato sostenuto dal minore.

Specifica il ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare gli interessi del minore nelle sedi opportune con riferimento, in particolare, all'assegnazione del voto in condotta ed alle diverse conseguenti valutazioni che hanno inciso sia sul rapporto insegnante – minore sia sul giudizio finale. I documenti su indicati sono, poi, necessari per verificare la corretta attuazione del "Patto educativo di corresponsabilità".

L'amministrazione, con provvedimento del 20 luglio, ha dato copia di tutti i documenti richiesti, ad eccezione dei documenti di cui al punto n. 6, atteso che tali comunicazioni non si configurano quali documenti amministrativi, non avendo dato luogo all'adozione di alcun provvedimento amministrativo.

Avverso tale parziale diniego ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

L'amministrazione, con nota del 31 agosto ha affermato che, poiché i chiesti documenti non hanno inciso sulla valutazione del minore, non sussiste alcuna correlazione tra i medesimi ed una eventuale tutela dei diritti del minore e che l'istanza ha carattere generico.

Diritto

Quanto ai documenti di cui al numero 6, delle premesse in fatto, ossia comunicazioni scritte formulate da un genitore di un alunno compagno di classe e relative alla condotta del minore, nonché ogni documento conseguente alla presentazione di tale missiva, quali relazioni, risposte etc. il richiedente vanta la

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

titolarità di un interesse qualificato all'accesso, essendo tali documenti necessari per tutelare gli interessi del minore

Tuttavia, essendo presente un controinteressato non individuabile dal ricorrente nella persona del genitore che ha inviato la missiva, l'amministrazione gli dovrà notificare il presente gravame.

PQM

Con riferimento ai documenti di cui al punto n. 6, la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184 del 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Autorità Portuale di Livorno

Fatto

....., ha presentato istanza di accesso ai documenti relativi alla concessione rilasciata il 7 aprile 2006 alla S.p.A. al fine di risolvere una controversia con la suddetta società.

Dagli allegati al presente ricorso si evince che il ricorrente ritiene responsabile la S.p.A. per non avere rimosso delle cime che hanno provocato un danno ad una sua imbarcazione. Pertanto, tra il ricorrente e la citata società è in corso un carteggio propedeutico ad un contenzioso o ad tentativo di conciliazione innanzi la Camera di Commercio.

L'amministrazione portuale con provvedimento del 27 luglio ha negato l'accesso ai documenti su indicati per carenza di motivazione.

Avverso il provvedimento di rigetto dell'amministrazione ha presentato ricorso, chiedendo alla scrivente Commissione di ordinare all'amministrazione resistente l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con nota del 19 agosto, dopo avere contestato la competenza di questa Commissione ad esaminare il presente gravame attesa la natura di ente pubblico dotato di propria personalità giuridica ai sensi dell'art. 6 della legge n. 84 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ha affermato la carenza di motivazione alla base dell'istanza di accesso. Prosegue l'Autorità Portuale affermando di non avere avuto conoscenza dei documenti allegati all'istanza di accesso dai quali si poteva evincere l'interesse del ricorrente e che, una eventuale ripresentazione dell'istanza nella quale fosse palese la correlazione tra i chiesti documenti e l'interesse del ricorrente, potrebbe essere accolta.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva l'inammissibilità del gravame per mancata notifica alla società controinteressata. Dai documenti allegati risulta che la società controinteressata era già individuata al momento della presentazione della richiesta di accesso. Pertanto, al momento della presentazione del gravame alla Commissione, il ricorrente avrebbe dovuto notificare il gravame stesso secondo quanto stabilito dall'art. 12, comma 4, lett. *b*, d.P.R. n. 184 del 2006. Quindi, non avendo assolto l'incombente previsto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo dichiara inammissibile ai sensi dell'art. 12 comma 7, lett. *c*).

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto statale d'arte

Fatto

....., in qualità di genitore di, frequentante il secondo corso, sez. F) dell'istituto d'arte statale di, ha presentato istanza di accesso, il 9 giugno u.s. ai seguenti documenti:

1. verbale del collegio docenti: punto all'ordine del giorno relativo "all'organizzazione degli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi" e/o ordine del giorno riferibile all'ex D.M. n. 80 del 2007 e documenti connessi;

2. eventuali deliberazioni conseguenti agli ordini del giorno di cui al punto n. 1 e documenti connessi;

Dopo che l'amministrazione ha invitato il ricorrente a riformulare l'istanza specificando la motivazione alla base dell'istanza, il, il 18 giugno, ha chiarito che i documenti sono necessari per presentare un eventuale ricorso gerarchico, al fine di vedersi riconosciuto il diritto della figlia a svolgere le prove di esame di verifica dell'idoneità ad accedere al corso successivo nei termini ultimi del 31 agosto, di cui al D.M. n. 80 del 2007, e non in coda al termine delle lezioni.

Con provvedimento del 2 luglio ricevuto dal ricorrente il 14 luglio, dopo che le prove si erano già svolte e nonostante il ricorrente avesse segnalato la necessità di potere acquisire i documenti in tempo utile per potere tutelare i propri diritti, l'amministrazione ha concesso l'estrazione di copia solo di parte dei documenti richiesti.

L'amministrazione, con memoria inviata a questa Commissione ha specificato di avere consegnato, tramite il coordinatore di classe, la comunicazione relativa alle materie valutate con votazione insufficiente; allega, poi, l'amministrazione il provvedimento del 2 luglio con il quale ha comunicato al ricorrente che l'organizzazione dei corsi di recupero e l'individuazione del 20 luglio quale data ultima entro la quale effettuare lo scrutinio finale, sono state stabilite dal collegio dei docenti del 18 maggio. Ha, poi, comunicato le materie con giudizio sospeso e le modalità di recupero, nonché il calendario delle verifiche.

Avverso il provvedimento del 2 luglio il ricorrente ha presentato ricorso gerarchico all'ufficio scolastico della provincia di Como, inviato per conoscenza all'istituto, lamentando, con riferimento ai profili di competenza di questa Commissione, di non avere avuto copia dei seguenti documenti:

A) documenti relativi ai modi ed alla durata dei corsi di recupero e dello studio assistito;

B) verbale del collegio di docenti del 18 maggio;

C) verbale del consiglio di classe e dello scrutinio della classe II F);

D) lettera di richiesta di riconvocazione del collegio docenti.

Chiede, poi, dei registri dei singoli professori ove sono riportate le votazioni, le specifiche carenze rilevate dai singoli docenti nelle varie discipline e ogni documento in possesso dell'amministrazione e pertinente rispetto alla vicenda.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

L'ufficio scolastico provinciale di Como, con provvedimento del 31 luglio ha confermato la correttezza dell'operato dell'istituto.

Diritto

Il ricorrente, al fine di tutelare gli interessi della figlia minore, ha chiesto, sostanzialmente, di potere accedere a tutti i documenti in possesso dell'amministrazione relativi alla vicenda in esame e, in particolare, all'organizzazione dei corsi di recupero e di studio assistito, alle modalità di individuazione del termine per l'espletamento delle prove per la verifica dell'idoneità ad accedere al corso successivo, nonché i registri dei professori.

Il ricorrente, è titolare di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere ai documenti riguardanti la figlia. Del resto in tal senso lo stesso art. 5 del D.M. n. 80 del 2007 stabilisce che “la scuola comunica subito alle famiglie, per iscritto, le decisioni assunte dal consiglio di classe, indicando le specifiche carenze rilevate per ciascuno alunno dai docenti delle singole discipline e i voti proposti in sede di scrutinio nella disciplina o nelle discipline nelle quali l'alunno non ha raggiunto la sufficienza.

Contestualmente vengono comunicati gli interventi didattici finalizzati al recupero dei debiti formativi che la scuola è tenuta a portare a termine entro la fine dell'anno scolastico, le modalità e tempi delle relative verifiche”.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Siniscola

Fatto

....., quale proprietario di appezzamenti di terreno posti nel comune di Siniscola – località – e presumendo che siano stati adottati provvedimenti limitativi dell'uso e del possesso dei terreni, ha chiesto all'amministrazione comunale, con istanze del 13 e 18 giugno di potere accedere ai seguenti documenti:

1. delibera comunale del piano di gestione SIC con allegata mappatura SIC;
2. delibera per l'affidamento dei piani di gestione dei SIC relativi alla zona di
3. delibera relativa alla nomina del comitato di gestione del SIC di
4. delibera del Consiglio del comune di Siniscola, con la quale è stata disposta l'approvazione dello strumento di gestione P SIC finalizzato a dare attuazione alla misura 1.5 rete ecologica regionale del POR Sardegna 2000/ 2006;
5. delibera del Consiglio del comune di Siniscola, con la quale è stata disposta l'approvazione al progetto preliminare redatto dal settore tecnico ed informatico con il quale è stata individuata la soluzione elaborata anche in riferimento alla sua fattibilità amministrativa e tecnica;
6. delibera della giunta del comune di Siniscola con la quale è stata approvata la predisposizione del piano di gestione del SIC, finanziata con i fondi del POR Sardegna 2000/2006 , Asse 1 Misura 1.5 rete ecologica regionale;
7. determinazione del settore tecnico del comune di Siniscola con il quale è affidata ad una associazione temporanea tra professionisti l'incarico professionale del Piano di gestione del sito SIC

Avverso il silenzio rigetto dell'amministrazione comunale ha presentato ricorso chiedendo a questa Commissione l'esibizione ed il rilascio dei documenti richiesti.

L'amministrazione comunale con nota del 26 agosto u.s. ha comunicato di avere rilasciato copia dei documenti richiesti, ossia i documenti sulla base dei quali è stato affidato l'incarico per la predisposizione del Piano di Gestione Sic-, la delibera del consiglio comunale di approvazione e gli elaborati del Piano medesimo.

Diritto

Il ricorso è inammissibile, per incompetenza.

L'art. 25, comma 4, della legge n. 241 del 1990 delimita l'ambito della competenza della Commissione, devolvendole esclusivamente il riesame delle determinazioni relative al diniego di accesso o al differimento adottate da amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Ove tali determinazioni siano state adottate da amministrazioni comunali, provinciali e regionali la competenza al riesame delle stesse è attribuita al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, o, qualora tale organo non sia stato istituito, al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

PQM

La Commissione dichiara il ricorso inammissibile per incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Convitto Nazionale “.....” di Venezia

Fatto

Il prof., docente di materie letterarie, latino e greco nel liceo classico annesso al Convitto Nazionale “.....” di Venezia, ha chiesto il 17 luglio u.s. di potere accedere ai seguenti documenti che lo riguardano:

1. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di alunni dell'istituto dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
2. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di genitori e/o tutori di alunni dell'istituto dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
3. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di personale docente, educativo ed ATA in servizio presso l'istituto dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
4. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di soggetti interni all'amministrazione scolastica dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009;
5. corrispondenza, relazioni, esposti, denunce ed altro di soggetti esterni all'amministrazione scolastica dall'anno scolastico 1999/2000 sino all'anno scolastico 2008/2009.

I documenti sono necessari per tutelare la salute ed il diritto all'immagine personale e professionale del ricorrente gravemente lesa da una lunga serie di atti persecutori e diffamatori innanzi la competente autorità giudiziaria.

Specifica il ricorrente nel presente gravame di volere ricorrere innanzi al giudice del lavoro per tutelare i propri diritti.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando il carattere generico ed immotivato dell'istanza; aggiunge, inoltre, di non avere emesso alcun provvedimento a seguito del recepimento dei suddetti documenti.

Avverso il parziale diniego il prof. ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Preliminarmente rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione negli autori della corrispondenza, delle relazioni degli esposti e delle denunce per le annualità indicate nelle premesse in fatto allo stato non individuabili dal ricorrente e dalla Commissione; la Commissione invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato da ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

La Commissione, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto da

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della previdenza Sociale –
direzione provinciale di Padova, p.zza Insurrezione XXVIII aprile 8

Fatto

..... quale partecipate al bando indetto dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2008 ed essendosi collocata al posto nella conseguente graduatoria, ha chiesto di potere avere copia dei seguenti documenti:

1. attestazioni ISEE, eventualmente rilasciate relative ai periodi d'imposta 2005/2006/2007;

2. estratti conto dei versamenti GESCAL ovvero dei contributi previdenziali INPS versati fino al 31 dicembre 1995 ovvero fino al settembre 2008 di trentacinque controinteressati.

Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all'assegnazione ad una abitazione. Infatti, la ricorrente esprime perplessità sull'assegnazione di punteggi e sulla conseguente collocazione migliore in graduatoria dei concorrenti.

L'amministrazione, con provvedimento del 10 agosto, al fine di tutelare il diritto alla riservatezza dei contro interessati, ha negato l'accesso ai chiesti documenti ai sensi del regolamento emanato dal Commissario Straordinario con determinazione 1951 del 16 febbraio 1994.

Avverso il diniego ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Preliminarmente rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in coloro che precedevano la ricorrente nella graduatoria stilata dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2008, allo stato non individuabili dal ricorrente e dalla Commissione, la Commissione invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato da ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto da

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Prof.ssa

contro

Amministrazione resistente: Accademia delle Belle Arti – Roma

Fatto

La prof.ssa, docente di seconda fascia di scenografia presso l'Accademia delle Belle Arti di Roma, in data 21 aprile 2009 ha presentato richiesta di accesso ad alcune delibere del Consiglio accademico risalenti al settembre ed al mese di novembre 2009. L'amministrazione, con diverse e-mail ha rassicurato la richiedente circa l'imminente rilascio dei documenti richiesti senza, tuttavia, far seguire la fase del vero e proprio accesso alle delibere medesime. Contro tale comportamento la prof.ssa si è rivolta alla scrivente Commissione presentando ricorso in data 7 luglio contro quello che la ricorrente ha considerato alla stregua di un differimento dell'accesso, chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la natura di comportamento implicito di diniego mantenuto dall'amministrazione sull'istanza dell'odierna ricorrente.

La circostanza, invero, che alle rassicurazioni in senso positivo l'amministrazione non abbia fatto seguire la fase dell'esercizio del diritto di accesso integra sostanzialmente gli estremi di un diniego dell'istanza ostensiva. Sulla titolarità di un interesse qualificato in capo alla ricorrente non sussistono dubbi (peraltro non manifestati nemmeno da parte resistente) e pertanto il gravame merita accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Istituto di istruzione secondaria superiore
..... (NA)

Fatto

Il sig. docente di ruolo presso l'istituto resistente, in data 20 maggio 2009 ha presentato richiesta di accesso alla documentazione relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari degli insegnanti e Questi ultimi, invero, precedono l'odierno ricorrente nella graduatoria dei docenti soprannumerari e, al fine di valutare in capo a costoro la prescritta anzianità di servizio.

Nei trenta giorni successivi l'amministrazione non ha dato risposta all'istanza di accesso; contro il silenzio formatosi il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 14 luglio u.s. chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in capo ai docenti e Pertanto, trattandosi di soggetti individuabili al momento della proposizione del ricorso da parte dello stesso ricorrente, questi avrebbe dovuto provvedere alla notifica ai controinteressati secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile salva la facoltà dell'interessata di ripresentare istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: INAIL – Direzione regionale Lombardia

Fatto

La sig.ra ha acquistato la nuda proprietà di un appartamento originariamente di proprietà dell'amministrazione resistente e concesso in usufrutto ai sigg.ri PP. e IM. A seguito del decesso del sig. PP., l'odierna ricorrente ha chiesto un adeguamento del canone di locazione rapportato al 50% dell'appartamento, vedendosi opporre il rifiuto della sig.ra IM. che asseriva di aver acquistato l'usufrutto con diritto di accrescimento.

Per accertare tale ultimo profilo, la sig.ra in data 29 maggio 2009 domandava a parte resistente l'accesso a copia della proposta di acquisto trasmessa ai sigg.ri PP. in qualità di locatari dell'appartamento. L'INAIL ha negato l'accesso con provvedimento del 18 giugno u.s. ritenendo la vicenda intercorsa con i sigg.ri PP. avente rilievo privatistico e dunque sottratta alla disciplina sul diritto di accesso. Tali motivi di diniego sono stati ribaditi anche con ulteriore nota difensiva di parte resistente del 30 luglio 2009.

Contro tale provvedimento di diniego la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 14 luglio 2009 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva la presenza di un controinteressato all'ostensione in capo alla sig.ra IM. Pertanto, trattandosi di soggetto individuabile al momento della proposizione del ricorso da parte della stessa ricorrente, questa avrebbe dovuto provvedere alla notifica alla controinteressata secondo il disposto di cui all'art. 12, comma 4, lettera *b*). Non avendo assolto l'incombente, il ricorso deve dichiararsi inammissibile, salva la facoltà dell'interessata di ripresentare istanza di accesso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lettera *c*) del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, lo dichiara inammissibile.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Ministero della Giustizia – Tribunale per i minorenni di Catanzaro

Fatto

La sig.ra, in servizio presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro con la qualifica di contabile, in data 7 maggio 2009 ha chiesto di poter accedere ai documenti relativi all'infortunio *in itinere* occorso alla stessa. Parte resistente, con provvedimento del 1 giugno 2009 ha negato l'accesso ai chiesti documenti, ritenendo l'odierna ricorrente non titolare di un interesse qualificato all'ostensione. La sig.ra in data 4 giugno ha chiesto il riesame del diniego senza ottenere risposta nei trenta giorni successivi. Pertanto, in data 10 luglio u.s. ha presentato ricorso alla Commissione per l'accesso, chiedendone il relativo inoltro all'amministrazione di appartenenza. Avendo quest'ultima rifiutato il suddetto inoltro per via gerarchica, il gravame è pervenuto alla scrivente in data 21 luglio u.s.

Diritto

Rileva preliminarmente la Commissione la tardività della presentazione del ricorso. L'articolo 12, comma 2, d.P.R. n. 184/2006, invero, dispone che il gravame avverso provvedimenti di diniego e/o differimento dell'accesso debba essere presentato nei trenta giorni successivi alla piena conoscenza del provvedimento impugnato o alla formazione del silenzio. Nel caso di specie, nonostante la prospettazione della ricorrente che ha inteso impugnare il silenzio formatosi sull'istanza di riesame a sua volta presentata a distanza di pochi giorni dal diniego espresso del 1 giugno 2009, la scrivente ritiene che quest'ultimo era il provvedimento da impugnare. Non si può, invero, richiedere *sine die* una risposta sull'istanza ostensiva da parte dell'amministrazione quando questa si è già pronunciata espressamente con provvedimento di diniego sull'originaria istanza di accesso. A ritenere diversamente sarebbe minata la certezza dell'azione amministrativa che, al pari della trasparenza, costituisce un principio di fondamentale rilievo per il buon andamento dell'azione amministrativa.

Pertanto, considerato che il provvedimento di diniego reca la data del 1 giugno 2009 e che il gravame è del 16 luglio 2009, tale termine è decorso.

PQM

La Commissione dichiara irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 12, comma 8, del d.P.R. 12 aprile 2006, n. 184, salva la facoltà dell'interessata di ripresentare istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: INPDAP – Sede di Roma 3

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato in data 28 maggio u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia dei documenti relativi alla riliquidazione pensionistica derivante da due decreti del Ministero della Difesa e concernenti l'istante medesimo.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 6 luglio 2009 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che i documenti di cui si chiede di conoscere il contenuto, afferiscono direttamente alla sfera giuridico-soggettiva dell'odierno ricorrente e quindi l'accesso deve essere consentito.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Comando dei carabinieri di Ronciglione

Fatto

Il sig. ha chiesto l'accesso alle relazioni redatte da parte resistente in merito alle frequentazioni dei componenti la famiglia del ricorrente, con particolare riferimento alla moglie, sig.ra Il motivo della istanza di accesso consisteva principalmente nell'esigenza di acquisire elementi utili in vista della causa per separazione intentata dall'odierno ricorrente. Con provvedimento del 24 giugno u.s. l'amministrazione resistente ha negato l'accesso ritenendo i documenti domandati dal esclusi dall'accesso sia dall'art. 24 della legge n. 241/90 che dal D.M. n. 519/95 e comunque non ostensibili per profili di tutela della riservatezza di terze persone.

Contro tale diniego il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 18 luglio 2009 chiedendone l'accoglimento. Il ricorrente ha altresì notificato il gravame alla controinteressata sig.ra In data 20 agosto è pervenuta una memoria del Comando dei carabinieri resistente con la quale si insiste per il rigetto del gravame.

Diritto

Preliminarmente la Commissione rileva che il diniego opposto dall'amministrazione resistente è principalmente basato sulle previsioni regolamentari contenute nel D.M. n. 519 del 14 giugno 1995. Pertanto, rilevata l'impossibilità di disapplicare la previsione regolamentare posta a fondamento dell'impugnato diniego, non essendo dotata dei necessari poteri, la Commissione non può che respingere il ricorso.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, esaminato il ricorso, lo respinge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica di (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (avvenuto il 28 maggio 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 18 agosto u.s. l'amministrazione resistente ha trasmesso una nota dalla quale si evince che, previo coordinamento con l'amministrazione della città di, in data 3 agosto u.s. sono stati trasmessi i documenti richiesti con l'istanza del 2 marzo 2009.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 18 agosto di cui alle premesse in fatto nonché della comunicazione della città di datata 3 agosto 2009, dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: SMS; SMS; IC
.....; DDS I Circolo

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi tra il 28 ed il 29 maggio 2009) le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 30 luglio u.s. il legale di parte ricorrente ha comunicato alla scrivente di aver esercitato il chiesto accesso nei confronti dei seguenti istituti scolastici: SMS; SMS; IC

Inoltre, in data 31 luglio 2009 la DDS I Circolo comunicava alla scrivente di aver concesso l'accesso con riferimento ai documenti di cui al punto n. 2 dell'istanza di accesso, affermando di non essere in possesso della documentazione di cui ai punti 1, 3 e di averla richiesta al Comune di

Diritto

Stante il contenuto della memoria sia dell'avv. che del DDS I Circolo di cui alle premesse in fatto, la Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (avvenuto il 28 maggio 2009) parte resistente, secondo la prospettazione di parte ricorrente, non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 26 agosto u.s. l'istituto resistente ha fornito una ricostruzione dei fatti differente rispetto a quella contenuta nel ricorso, dimostrando di aver dato seguito all'istanza di accesso prima con una richiesta di chiarimenti datata 4 giugno e successivamente mettendo a disposizione i documenti in proprio possesso senza che il sindacato ricorrente esercitasse il chiesto accesso.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 26 agosto di cui alle premesse in fatto, respinge il ricorso. L'istituto resistente, invero, oltre ad aver richiesto in un primo momento (4 giugno 2009) chiarimenti in merito all'estensione della richiesta di accesso, ha successivamente messo a disposizione i documenti in proprio possesso richiedendoli alle istituzioni locali che li possedevano. Pertanto si ritiene che il silenzio impugnato non si sia in realtà formato e che l'amministrazione abbia dato correttamente seguito all'istanza dell'organizzazione sindacale richiedente.

PQM

La Commissione respinge il ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: SMS; DDS; SMS
.....; DDS; SMS; DDS;
DDS; DDS

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (verificatosi tra il 28 ed il 29 maggio 2009) le parti resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Il gravame presentato dall'O.S. SNALS, invero, è supportato da un interesse sufficientemente qualificato che pertiene al sindacato in quanto tale. Al riguardo si osserva che tra i soggetti formalmente legittimati a presentare istanza di accesso la legge n. 241/90 contempla anche gli enti esponenziali di interessi diffusi quali, appunto, le organizzazioni sindacali.

Per costoro la legittimazione attiva all'esercizio del diritto di accesso è subordinata alla circostanza che con la domanda ostensiva si intendano tutelare interessi del sindacato in quanto tale e non situazioni giuridiche soggettive dei singoli iscritti. Nel caso di specie, tenuto conto anche della disposizione statutaria che specificamente assegna al sindacato ricorrente il compito di difendere i diritti dei suoi iscritti con riferimento alla sicurezza sui luoghi di lavoro, non è dubitabile l'afferenza dei documenti domandati al perseguimento delle finalità statutarie proprie dell'O.S. ricorrente. Pertanto si ritiene che la documentazione domandata debba essere esibita all'odierna ricorrente.

PQM

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita le parti resistenti entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Scuola media statale (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (avvenuto il 28 maggio 2009) l'istituto resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 30 luglio u.s. l'amministrazione resistente ha dato atto di aver inviato i documenti in proprio possesso al sindacato richiedente e di essersi attivata presso altre istituzioni per ottenere quelli mancanti.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 30 luglio di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'invio dei documenti in possesso dell'istituto scolastico al sindacato ricorrente e considerata la richiesta effettuata da parte resistente alle istituzioni competenti per ottenere quelli non in suo possesso.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Scuola secondaria di 1° grado –
..... (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (avvenuto il 28 maggio 2009) l'istituto resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 13 agosto u.s. l'amministrazione resistente ha dato atto di aver inviato i documenti in proprio possesso al sindacato richiedente e di essersi attivata presso altre istituzioni per ottenere quelli mancanti.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 13 agosto di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'invio dei documenti in possesso dell'istituto scolastico al sindacato ricorrente e considerata la richiesta effettuata da parte resistente alle istituzioni competenti per ottenere quelli non in suo possesso.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Istituto comprensivo di scuola dell'infanzia –
primaria-secondaria di I grado (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso ai seguenti documenti: 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso; 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili; 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (avvenuto il 28 maggio 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 25 agosto u.s. l'amministrazione resistente ha dato atto di aver inviato i documenti in proprio possesso al sindacato richiedente e di essersi attivata presso altre istituzioni per ottenere quelli mancanti.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 25 agosto di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'invio dei documenti in possesso dell'istituto scolastico al sindacato ricorrente e considerata la richiesta effettuata da parte resistente alle istituzioni competenti per ottenere quelli non in suo possesso.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Comune di Chioggia; Comune di Caorle; Comune di Fossalta di Portogruaro; Comune di Eraclea; Comune di Meolo; Comune di Noventa di Piave; Comune di Salzano; Comune di Campagna Lupia; Comune di Pianiga; Comune di Campo Longo Maggiore; Comune di Fossò; Comune di Fiesso D'Artico; Comune di Portogruaro; Comune di San Stino di Livenza; Comune di Mirano; Comune di Noale; Comune di Spinea; Comune di Mira; Comune di Vigonovo; Comune di Cavarzere

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'istituto resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi. L'istanza di accesso è stata ricevuta dalle parti resistenti tra il 28 e il 29 maggio u.s..

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso i Comuni resistenti non hanno fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento.

Diritto

La Commissione rileva preliminarmente la propria incompetenza rispetto alla richiesta formulata dal ricorrente avverso il silenzio serbato dai Comuni resistenti.

A tale specifico riguardo si rileva che dal combinato disposto degli articoli 25, comma 4, legge n. 241/90 e 12 d.P.R. n. 184/2006, si evince come questa Commissione sia competente a decidere sui ricorsi presentati dal destinatario di un provvedimento di diniego di accesso ovvero, in caso di determinazione che consente l'accesso, presentati dal soggetto controinteressato, a condizione, però, che l'amministrazione decidente partecipi delle caratteristiche proprie di quelle centrali e periferiche dello Stato.

Qualora, viceversa, si tratti di impugnare un provvedimento emanato da un'amministrazione locale o ricorrere avverso un silenzio della stessa, il ricorso, ai sensi del citato articolo 25, dovrà essere indirizzato al Difensore Civico competente per ambito territoriale. Nel caso di specie, nessun dubbio che i Comuni resistenti siano

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

amministrazioni locali e pertanto il ricorso andava presentato al competente Difensore civico.

PQM

La Commissione dichiara la propria incompetenza.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: Direzione didattica statale di (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (avvenuto il 28 maggio 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 5 agosto u.s. l'amministrazione resistente ha dato atto di aver inviato i documenti in proprio possesso al sindacato richiedente e di essersi attivata presso altre istituzioni per ottenere quelli mancanti.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota di parte resistente del 5 agosto di cui alle premesse in fatto, dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'invio dei documenti in possesso dell'istituto scolastico al sindacato ricorrente e considerata la richiesta effettuata da parte resistente alle istituzioni competenti per ottenere quelli non in suo possesso.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola
contro

Amministrazione resistente: IC di (VE), IC
(VE) e I C (VE)

Fatto

Il Sindacato nazionale autonomo lavoratori della scuola, rappresentato e difeso dall'avv., riferisce di aver intrapreso nel corso del 2008 un'attività di verifica e controllo della regolarità della formazione delle classi da parte di diversi istituti scolastici aventi sede nella Provincia di Venezia per gli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009 relativamente al rispetto della disposizione di cui all'art. 5, all. 1, D.M. 26 agosto 1992 recante "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica".

In data 2 marzo u.s. l'O.S. ricorrente, sempre al fine di verificare il rispetto della citata normativa, ha chiesto all'amministrazione resistente l'accesso ai seguenti documenti:

- 1) verbale di consegna dell'immobile, con la destinazione d'uso;
- 2) numero degli alunni che compongono ogni classe, con l'indicazione della eventuale presenza e del numero di alunni disabili;
- 3) certificato di prevenzione incendi.

Nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza di accesso (avvenuto il 28 maggio 2009) parte resistente non ha fornito riscontro espresso alla medesima; contro il silenzio così determinatosi, pertanto, l'O.S. ricorrente ha presentato in data 27 luglio u.s. gravame alla scrivente Commissione chiedendone l'accoglimento. Con nota del 7 settembre u.s. la parte ricorrente ha comunicato che gli istituti scolastici IC di, IC e I C hanno acconsentito l'accesso agli atti richiesti.

Diritto

La Commissione, preso atto della nota del ricorrente in data 7 settembre 2009, dichiara cessata la materia del contendere, atteso l'assenso all'accesso del sindacato ricorrente ai documenti in possesso degli istituti scolastici.

PQM

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ricorrente: Sig.

contro

Amministrazione resistente: Aeronautica militare 36° stormo

Fatto

Il sig. riferisce di aver presentato in data 4 giugno u.s. istanza di accesso all'amministrazione resistente tesa a prendere visione ed estrarre copia di una comunicazione identificata con numero di protocollo e sottoscritta dal capitano L'interesse alla richiesta di accesso in questione da parte del nasce dalla circostanza che a seguito di una circolare dell'amministrazione resistente del 2006, che espressamente richiama e si fonda sul documento sottoscritto dal capitano di cui sopra, il ricorrente non è stato utilizzato come navigatore militare presso il proprio reparto.

L'amministrazione nei trenta giorni successivi non ha dato alcun seguito all'istanza. Contro il silenzio venutosi a formare il ha presentato ricorso alla scrivente Commissione in data 3 agosto 2009 chiedendone l'accoglimento.

Diritto

Il ricorso è fondato e va accolto.

La *ratio* del diritto di accesso consiste nell'assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa, in attuazione del più generale e costituzionalmente protetto interesse al buon andamento ed all'imparzialità dell'agire pubblico, e nel garantire, al tempo stesso, le esigenze partecipative e difensive dell'interessato.

Occorre altresì premettere che il diritto di accesso è sottoposto ad una diversa disciplina dal legislatore a seconda che esso si atteggi ad accesso endoprocedimentale ovvero esoprocedimentale. La prima ipotesi ricorre qualora il richiedente manifesti interesse ad accedere a documenti concernenti un procedimento amministrativo che coinvolge la sfera giuridico-soggettiva dell'accedente, trovando la relativa regolamentazione nel disposto dell'articolo 10, comma 1, lettera *a*), legge n. 241/90, ai sensi del quale: "I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: *a*) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24".

A differenza dell'accesso della seconda specie, qui l'interesse del richiedente è considerato dallo stesso legislatore *in re ipsa*, nel senso che è la stessa partecipazione al procedimento o la circostanza dell'efficacia diretta o indiretta di un provvedimento nei confronti di un soggetto a conferirgli la legittimazione a prenderne visione o ad estrarne copia.

Nel caso in esame, non è dubbia la posizione qualificata del richiedente, atteso che il documento di cui si chiede di conoscere il contenuto ha determinato conseguenze giuridiche direttamente nella sfera del ricorrente, al quale è stata preclusa la possibilità di prestare servizio come navigatore militare; incarico, quest'ultimo, per il quale il ha impiegato molte delle proprie energie professionali nella fase di formazione conseguendo il relativo brevetto negli Stati Uniti d'America.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Sig.ra

contro

Amministrazione resistente: Ufficio scolastico provinciale di Frosinone

Fatto

La sig.ra riferisce di aver presentato in data 31 maggio 2001 domanda per l'inclusione nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere e collaboratore scolastico. Dopo essere stata esclusa dalle suddette graduatorie per difetto dei prescritti requisiti, l'odierna ricorrente, a seguito di riesame da parte dell'amministrazione competente, è stata inserita nelle graduatorie a far data dal mese di marzo 2009.

Ritenendo di aver subito un danno da tale inserimento tardivo, la sig.ra inoltrava richiesta di accesso all'amministrazione resistente in data 18 aprile u.s. chiedendo di poter estrarre copia dei verbali concernenti le operazioni di nomina per il profilo di assistente amministrativo dagli anni 2001/2002 al 2008/2009.

In data 23 maggio l'amministrazione resistente rispondeva all'istanza di accesso affermando che le operazioni di conferimento degli incarichi sono state effettuate dai singoli istituti scolastici ai quali pertanto va indirizzata la domanda di accesso. Contro il provvedimento del 23 maggio di cui sopra, la sig.ra ha presentato ricorso alla scrivente in data 16 giugno u.s. chiedendone l'accoglimento. L'amministrazione in data 7 luglio 2009 ha trasmesso una nota difensiva nella quale afferma, tra l'altro, che la ricorrente non è stata mai inserita nelle graduatorie di cui sopra.

Con decisione del 14 luglio la scrivente, considerata l'incertezza in merito a quale fosse l'amministrazione in possesso dei documenti, ha invitato parte resistente a fornire chiarimenti in proposito entro il termine di quindici giorni. Considerato inoltre che l'amministrazione ha negato la circostanza dell'inserimento tardivo nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per i profili di assistente amministrativo, assistente tecnico, guardarobiere e collaboratore scolastico e che tale profilo è decisivo per valutare la sussistenza di un interesse qualificato al chiesto accesso da parte della ricorrente, la Commissione ha altresì invitato quest'ultima a fornire la prova dell'avvenuto inserimento nelle suddette graduatorie. L'amministrazione ha dato seguito all'incombente con nota del 31 luglio u.s., affermando, in sostanza, di essere in possesso della documentazione richiesta pur non avendola formata direttamente. Quanto all'inserimento nelle graduatorie di cui sopra, parte resistente chiarisce che la ricorrente non è stata inserita nelle stesse per il periodo di tempo necessario (otto anni) richiesto per l'attribuzione di nomine in ruolo.

Diritto

Preso atto della nota di parte resistente, la Commissione osserva quanto segue. La circostanza di non aver creato il documento rispetto al quale si chiede l'accesso non costituisce valido motivo per negare l'accesso. L'art. 22, comma 1, lett. d) della legge n.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

241/90, invero, ritiene sufficiente che l'amministrazione detenga il documento richiesto e non che l'abbia formato.

Viene allora in rilievo l'ulteriore profilo dell'inserimento tardivo nella graduatoria di cui alle premesse in fatto che, a dire dell'amministrazione, non radicherebbe in capo alla ricorrente un interesse qualificato all'accesso. Esso, tuttavia, non sembra ostativo all'esercizio del diritto di cui al Capo V della legge n. 241 del 1990. A tale proposito si rileva che la tardività dell'inserimento non è certo imputabile all'odierna ricorrente – come si evince anche dalla graduatoria trasmessa dalla sig.ra – la quale vanta pertanto un interesse qualificato all'accesso, vedendosi altrimenti doppiamente penalizzata; da una parte per il suddetto inserimento tardivo, dall'altra per il conseguente non possesso dei requisiti per accedere alla documentazione richiesta. Pertanto si ritiene che il ricorso debba trovare accoglimento.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e per l'effetto invita l'amministrazione a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: prof.

contro

Amministrazione resistente: Accademia di Belle Arti di Roma

Fatto

Il prof., docente presso l' Accademia di Belle Arti di Roma, riferisce di aver presentato in data 3 febbraio u.s. richiesta di accesso all'amministrazione resistente ai seguenti documenti amministrativi:

a) decreti direttoriali e delibere del consiglio di amministrazione relative a pagamenti straordinari a favore di professori interni e a contratto per gli anni accademici dal 2005 al 2008;

b) documentazione relativa all'assegnazione del fondo incentivante per i suddetti anni accademici;

c) relazione redatta dal nucleo di valutazione a conclusione degli anni accademici menzionati.

In data 12 febbraio 2009 l'amministrazione forniva riscontro all'istanza di accesso, concedendolo solo con riferimento alle delibere del consiglio di amministrazione. Relativamente agli altri documenti parte resistente negava l'accesso ritenendo priva di adeguata motivazione l'istanza dell'odierno ricorrente e comunque ravvisando la presenza di dati personali nei documenti richiesti ostativi all'accesso.

In data 11 marzo 2009 il prof. integrava la precedente istanza, specificando il proprio interesse al chiesto accesso. Non avendo ottenuto risposta nei trenta giorni successivi, in data 6 maggio ha presentato ricorso alla scrivente commissione chiedendone l'accoglimento. Con memoria trasmessa il 29 maggio 2009 l'amministrazione ha svolto le proprie difese insistendo per il rigetto del gravame. Con decisione del 4 giugno e relativamente ai documenti di cui alla lettera a) la Commissione, ravvisando la presenza di controinteressati, ha invitato parte resistente a notificare loro il gravame. L'Accademia di Belle Arti ha assolto l'incombente in data 23 luglio 2009 individuando nelle prof.sse F.M. ed E.S. le controinteressate al gravame. Quest'ultima, con nota del 27 luglio u.s. non si è opposta alla richiesta di accesso presentata dal prof., al contrario della prof.ssa F.M. la quale con nota del 5 agosto u.s. ha manifestato la propria opposizione all'accesso richiesto dal ricorrente invocando la tutela dei propri dati personali. In data 5 agosto 2009 è pervenuta l'opposizione all'accesso della controinteressata prof.ssa E.M., la quale ritiene che l'odierno ricorrente non vanti un interesse diretto, concreto e attuale rispetto ai documenti richiesti. Analogamente, con nota del 7 agosto u.s., si è opposta all'accesso anche la prof.ssa L.P., motivando nel senso della carenza di interesse e della prevalenza rispetto al chiesto accesso della tutela dei propri dati personali.

Diritto

Considerato il tenore della nota trasmessa dalla controinteressata prof. di cui alle premesse in fatto, la Commissione ritiene di dover accogliere il gravame anche con riferimento ai documenti di cui alla lettera a) delle premesse in fatto.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Invero, l'unico motivo in astratto invocabile per non dare seguito positivamente all'istanza di accesso dell'odierno ricorrente sarebbe stato quello della riservatezza di coloro cui si riferiscono i cedolini dei pagamenti. Tuttavia, essendo intervenuto sul punto il consenso all'accesso della stessa controinteressata non si rinvencono ulteriori profili ostativi al chiesto accesso.

Lo stesso è a dirsi con riguardo all'atto di opposizione della prof.ssa F.M., il quale deve ritenersi infondato atteso che i dati cui il ricorrente ha chiesto di accedere rientrano tra quelli comuni per i quali, sussistendo un interesse qualificato all'accesso come nel caso di specie, la riservatezza è recessiva rispetto all'esercizio del diritto di accesso. D'altronde le preoccupazioni espresse dalla controinteressata in sede di opposizione (ostensione di alcuni dati, quali codice IBAN e altri) vengono meno considerata la portata dell'istanza di accesso tesa, per il profilo che qui interessa, ad avere conoscenza delle delibere relative ai pagamenti corrisposti ai controinteressati a titolo di compensi straordinari e dunque sostanzialmente rivolta a conoscere il *quantum* corrisposto a tale titolo ai controinteressati. Pertanto, qualora dalle suddette delibere dovessero ricavarsi dati ultronei rispetto allo scopo conoscitivo dell'istanza di accesso, sarà cura dell'amministrazione non renderli accessibili. Parimenti infondati sono gli atti di opposizione delle prof.sse L.P. e E.M.; quanto alla tutela della riservatezza dei propri dati, per le ragioni già esposte in merito all'opposizione della prof.ssa F.M.; quanto al difetto di interesse dell'odierno ricorrente per apoditticità dell'atto di opposizione, atteso che non vi è alcuna spiegazione del perché, rispetto agli anni per i quali il ricorrente ha chiesto di conoscere i pagamenti straordinari effettuati nei confronti dei controinteressati, il non vanterebbe un interesse qualificato all'accesso. Interesse che, viceversa, la scrivente Commissione ritiene sufficientemente qualificato e differenziato in ragione dell'appartenenza del ricorrente al corpo docente dell'amministrazione ricorrente che, di per sé, costituisce motivo giuridicamente valido per verificare i pagamenti straordinari disposti nei confronti di propri colleghi, al fine, ad esempio, di compararli con i propri.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso con riferimento ai documenti di cui alla lettera a) delle premesse in fatto e per l'effetto invita l'amministrazione entro trenta giorni a riesaminare la questione sulla base delle considerazioni svolte.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

Fatto

La Società S.r.l. in data 13.6.2008 presentava domanda di ammissione al credito d'imposta a valere su un progetto di investimento avviato successivamente al 2.6.2008. Il Centro Servizi di Pescara, in data 29.8.2008 comunicava l'accoglimento dell'istanza di prenotazione del credito d'imposta subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alla presentazione da parte della società ricorrente della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernenti determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione economica europea entro 10 giorni dalla data della comunicazione. Successivamente, in data 10.9.2008, il Centro Servizi di Pescara comunicava il mancato accoglimento della domanda della S.r.l., per l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In data 7.10.2008, la Società S.r.l. chiedeva al Centro Operativo di Pescara il rilascio della copia della graduatoria delle domande in questione, al fine di far valere i propri diritti.

Tale richiesta era riscontrata dal Centro Operativo di Pescara, con lettera del 14.10.2008, cui, però, non veniva allegata copia della graduatoria richiesta dalla ricorrente.

Successivamente, in data 23.5.2009 la S.r.l. chiedeva l'accesso a tale graduatoria al Centro Operativo di Pescara, all'Agenzia delle Entrate di Roma ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta del 23.5.2009 senza che la stessa fosse stata soddisfatta, la S.r.l., in data 14.7.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Con memoria del 25.8.2009 l'Agenzia delle Entrate eccepiva la carenza di interesse della società ricorrente ad accedere alla graduatoria in questione, la sua domanda essendo stata legittimamente rigettata a causa dell'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività.

L'Amministrazione, già in data 14.10.2008, aveva rigettato l'istanza di accesso alla graduatoria in questione.

La ricorrente avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice amministrativo, il predetto diniego entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241/90.

L'omessa impugnazione del diniego *de quo* esclude l'ammissibilità sia della reiterazione dell'istanza di accesso – che nel caso di specie non si basa su fatti nuovi – sia la conseguente impugnazione del successivo silenzio-rigetto (formatosi sull'istanza

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

del 23.5.2009), perché meramente confermativo del precedente diniego (C.d.S., Adunanza plenaria, sentenza n. 7/2006; C.d.S., Sez. V, sent. n. 6294/2008; C.d.S., Sez. V, sent. n. 2100/2008; T.A.R. Abruzzo Pesca, Sez. I, sent. n. 402/2009).

La tardività del ricorso comporta la necessità di dichiararlo irricevibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

Fatto

La Società S.r.l. in data 13.6.2008 presentava domanda di ammissione al credito d'imposta a valere su un progetto di investimento avviato successivamente al 2.6.2008. Il Centro Servizi di Pescara, in data 29.8.2008 comunicava l'accoglimento dell'istanza di prenotazione del credito d'imposta subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alla presentazione da parte della Società ricorrente della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernenti determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione economica europea entro 10 giorni dalla data della comunicazione. Successivamente, in data 10.9.2008, il Centro Servizi di Pescara comunicava il mancato accoglimento della domanda della S.r.l., per l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In data 7.10.2008, la Società S.r.l. chiedeva al Centro Operativo di Pescara il rilascio della copia della graduatoria delle domande in questione, al fine di far valere i propri diritti.

Tale richiesta era riscontrata dal Centro Operativo di Pescara, con lettera del 14.10.2008, cui, però, non veniva allegata copia della graduatoria richiesta dalla ricorrente.

Successivamente, in data 23.5.2009 la S.r.l. chiedeva l'accesso a tale graduatoria al Centro Operativo di Pescara, all'Agenzia delle Entrate di Roma ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta del 23.5.2009 senza che la stessa fosse stata soddisfatta, la S.r.l., in data 14.7.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Con memoria del 25.8.2009 l'Agenzia delle Entrate eccepiva la carenza di interesse della società ricorrente ad accedere alla graduatoria in questione, la sua domanda essendo stata legittimamente rigettata a causa dell'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività.

L'Amministrazione, già in data 14.10.2008, aveva rigettato l'istanza di accesso alla graduatoria in questione.

La ricorrente avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice amministrativo, il predetto diniego entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241/90.

L'omessa impugnazione del diniego *de quo* esclude l'ammissibilità sia della reiterazione dell'istanza di accesso – che nel caso di specie non si basa su fatti nuovi – sia la conseguente impugnazione del successivo silenzio-rigetto (formatosi sull'istanza

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

del 23.5.2009), perché meramente confermativo del precedente diniego (C.d.S., Adunanza plenaria, sentenza n. 7/2006; C.d.S., Sez. V, sent. n. 6294/2008; C.d.S., Sez. V, sent. n. 2100/2008; T.A.R. Abruzzo Pesca, Sez. I, sent. n. 402/2009).

La tardività del ricorso comporta la necessità di dichiararlo irricevibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

Fatto

La Società S.r.l. in data 16.6.2008 presentava domanda di ammissione al credito d'imposta a valere su un progetto di investimento avviato successivamente al 2.6.2008. Il Centro Servizi di Pescara, in data 29.8.2008 comunicava l'accoglimento dell'istanza di prenotazione del credito d'imposta subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alla presentazione da parte della società ricorrente della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernenti determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione economica europea entro 10 giorni dalla data della comunicazione. Successivamente, in data 10.9.2008, il Centro Servizi di Pescara comunicava il mancato accoglimento della domanda della S.r.l., per l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In data 7.10.2008, la Società S.r.l. chiedeva al Centro Operativo di Pescara il rilascio della copia della graduatoria delle domande in questione, al fine di far valere i propri diritti.

Tale richiesta era riscontrata dal Centro Operativo di Pescara, con lettera del 14.10.2008, cui, però, non veniva allegata copia della graduatoria richiesta dalla ricorrente.

Successivamente, in data 23.5.2009 la S.r.l. chiedeva l'accesso a tale graduatoria al Centro Operativo di Pescara, all'Agenzia delle Entrate di Roma ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta del 23.5.2009 senza che la stessa fosse stata soddisfatta, la S.r.l., in data 14.7.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Con memoria del 25.8.2009 l'Agenzia delle Entrate eccepeva la carenza di interesse della società ricorrente ad accedere alla graduatoria in questione, la sua domanda essendo stata legittimamente rigettata a causa dell'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività.

L'Amministrazione, già in data 14.10.2008, aveva rigettato l'istanza di accesso alla graduatoria in questione.

La ricorrente avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice amministrativo, il predetto diniego entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241/90.

L'omessa impugnazione del diniego *de quo* esclude l'ammissibilità sia della reiterazione dell'istanza di accesso – che nel caso di specie non si basa su fatti nuovi – sia la conseguente impugnazione del successivo silenzio-rigetto (formatosi sull'istanza

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

del 23.5.2009), perché meramente confermativo del precedente diniego (C.d.S., Adunanza plenaria, sentenza n. 7/2006; C.d.S., Sez. V, sent. n. 6294/2008; C.d.S., Sez. V, sent. n. 2100/2008; T.A.R. Abruzzo Pesca, Sez. I, sent. n. 402/2009).

La tardività del ricorso comporta la necessità di dichiararlo irricevibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: Società S.r.l.

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate

Fatto

La Società S.r.l. in data 16.6.2008 presentava domanda di ammissione al credito d'imposta a valere su un progetto di investimento avviato successivamente al 2.6.2008. Il Centro Servizi di Pescara, in data 29.8.2008 comunicava l'accoglimento dell'istanza di prenotazione del credito d'imposta subordinatamente alla disponibilità delle risorse finanziarie ed alla presentazione da parte della società ricorrente della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernenti determinati aiuti di Stato dichiarati incompatibili dalla Commissione economica europea entro 10 giorni dalla data della comunicazione. Successivamente, in data 10.9.2008, il Centro Servizi di Pescara comunicava il mancato accoglimento della domanda della S.r.l., per l'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

In data 7.10.2008, la Società S.r.l. chiedeva al Centro Operativo di Pescara il rilascio della copia della graduatoria delle domande in questione, al fine di far valere i propri diritti.

Tale richiesta era riscontrata dal Centro Operativo di Pescara, con lettera del 14.10.2008, cui, però, non veniva allegata copia della graduatoria richiesta dalla ricorrente.

Successivamente, in data 23.5.2009 la S.r.l. chiedeva l'accesso a tale graduatoria al Centro Operativo di Pescara, all'Agenzia delle Entrate di Roma ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Trascorsi oltre 30 giorni dalla richiesta del 23.5.2009 senza che la stessa fosse stata soddisfatta, la S.r.l., in data 14.7.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Con memoria del 25.8.2009 l'Agenzia delle Entrate eccepiva la carenza di interesse della società ricorrente ad accedere alla graduatoria in questione, la sua domanda essendo stata legittimamente rigettata a causa dell'omessa presentazione della prescritta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Diritto

Il ricorso è irricevibile per tardività.

L'Amministrazione, già in data 14.10.2008, aveva rigettato l'istanza di accesso alla graduatoria in questione.

La ricorrente avrebbe dovuto impugnare dinanzi alla Commissione, ovvero dinanzi al giudice amministrativo, il predetto diniego entro il termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 25, commi 4 e 5 della legge n. 241/90.

L'omessa impugnazione del diniego *de quo* esclude l'ammissibilità sia della reiterazione dell'istanza di accesso – che nel caso di specie non si basa su fatti nuovi – sia la conseguente impugnazione del successivo silenzio-rigetto (formatosi sull'istanza

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

del 23.5.2009), perché meramente confermativo del precedente diniego (C.d.S., Adunanza plenaria, sentenza n. 7/2006; C.d.S., Sez. V, sent. n. 6294/2008; C.d.S., Sez. V, sent. n. 2100/2008; T.A.R. Abruzzo Pesca, Sez. I, sent. n. 402/2009).

La tardività del ricorso comporta la necessità di dichiararlo irricevibile, ai sensi dell'art. 12, comma 7, lett. a) del d.P.R. n. 184/2006.

PQM

La Commissione dichiara l'irricevibilità del ricorso per tardività.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: F.B. e T.F.

contro

Amministrazione resistente: Questura di Roma

Fatto

Il signor F.B., in proprio nonché quale Dirigente sindacale della Federazione Consap – Italia sicura (ANIP), organizzazione sindacale della Polizia di Stato rappresentativa a livello nazionale ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 195/95, ed il signor T.F., rappresentante legale della predetta organizzazione sindacale, in data 18.5.2009, chiedevano al Questore di Roma di poter accedere agli atti e documenti prodotti, acquisiti e/o detenuti dalla Questura di Roma, in relazione alla nota inviata dalla Procura di Roma alla predetta Questura in data 3.1.2005 (con cui era stata trasmessa sia la nota, recante la stessa data, dei sostituti procuratori della Repubblica di Roma contenente l'indicazione di diversi profili di inadeguatezza della struttura dello Stadio Olimpico di Roma, sia l'informativa di polizia giudiziaria che confermava il contenuto di quanto denunciato dalla predetta Federazione a proposito delle gravi carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe), con particolare riferimento ai provvedimenti emanati al fine di prevenire rischi per l'incolumità degli appartenenti alle Forze dell'ordine di volta in volta impiegati nei servizi di ordine pubblico svolti presso lo Stadio Olimpico e le zone limitrofe.

Non essendosi il Questore di Roma pronunciato sull'istanza di accesso in questione, i richiedenti, con ricorso del 15.7.2009, adivano la Commissione per accedere a tali documenti.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto.

Non vi è motivo di dubitare della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale di entrambe i ricorrenti ad accedere al documento richiesto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90: si tratta di dirigenti di un'organizzazione sindacale del personale appartenente alla Polizia di Stato che ha dato impulso ad un procedimento penale in cui sono venute in rilievo carenze strutturali ed organizzative relative alla gestione dello Stadio Olimpico e delle zone limitrofe, ove sono impiegati appartenenti alle Forze dell'ordine.

Non vi è ragione di non consentire l'accesso richiesto, anche in considerazione del fatto che, in data 6.2.2009, il procedimento penale in questione è stato archiviato in quanto, negli anni successivi agli esposti ed alle diffide lo Stadio Olimpico risulta essere stato adeguato alle normative vigenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: On. Dr.

contro

Amministrazione resistente: Ufficio Elettorale Centrale

Fatto

L'onorevole, non essendo riuscito vincitore all'esito della competizione elettorale per il rinnovo del Sindaco e del Consiglio comunale di Bari, svoltasi nel giugno del 2009, con istanza del 10.7.2009 chiedeva all'ufficio elettorale centrale l'accesso alle tabelle di scrutinio di tutte le sezioni elettorali del Comune di Bari, ai verbali di tutte le sezioni elettorali ed alle schede dichiarate nulle in tutte le sezioni.

Il Presidente dell'Ufficio elettorale centrale, con nota del 21.7.2009, respingeva la predetta istanza di accesso sul presupposto che l'Ufficio Centrale non fosse competente al rilascio di atti del procedimento elettorale, ai sensi del d.P.R. n. 570/60.

L'on. adiva la Commissione perché venisse dichiarato il suo diritto di accedere alla documentazione richiesta.

Il Presidente della Commissione per l'accesso, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del regolamento interno della Commissione, provvedendo in via interinale e d'urgenza, in data 5.8.2009, accoglieva il ricorso.

Diritto

La Commissione ritiene di poter ratificare la determinazione adottata, in via interinale e d'urgenza, dal Presidente e di poter accogliere il ricorso, essendo evidente la sussistenza di un interesse diretto concreto ed attuale dell'on. ad accedere alla documentazione in questione, che inerisce al procedimento elettorale al quale il ricorrente ha partecipato in qualità di candidato alla carica di Sindaco del Comune di Bari.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: INAIL sede di Cagliari

Fatto

Il signor, in data 28 aprile 2009, chiedeva all'INAIL di Cagliari l'ostensione di tutti gli atti relativi alla pratica per la malattia professionale a lui occorsa in data 18.6.2007, ivi compresi gli atti ispettivi e sanitari, rappresentando la necessità di conoscere tutti gli elementi su cui si fondava l'esclusione del riconoscimento della malattia professionale in questione, in vista dell'eventuale proposizione di un ricorso giurisdizionale.

In data 23.6.2009, l'odierno ricorrente, rilevato che tra i documenti di cui l'Amministrazione aveva trasmesso copia all'istante in data 11.6.2009 non figurava la relazione dell'indagine ispettiva effettuata sui richiesta del medico che aveva visitato il signor in data 8.11.2007, ribadiva l'istanza di accesso a tale documento.

L'Amministrazione, in data 21.7.2009, rigettava l'istanza di accesso al documento in questione, assumendo che gli accertamenti ispettivi rientrassero tra i documenti sottratti all'accesso, ai sensi della Delibera n. 5 del 13/01/2000, adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL.

Con ricorso del 30.7.2009, il signor, premesso che aveva proposto ricorso amministrativo gerarchico al Direttore della sede INAIL di Cagliari avverso il diniego del riconoscimento della malattia professionale in questione e che la sua richiesta di accesso era strumentale alla predisposizione di un ricorso giurisdizionale per far valere le proprie ragioni, chiedeva alla Commissione il riconoscimento del suo diritto ad accedere anche alla relazione ispettiva in questione, denunciando l'infondatezza del rigetto della sua istanza di accesso.

Diritto

La Commissione, al fine di valutare la legittimità del rigetto dell'istanza in oggetto, ha necessità di acquisire la delibera invocata dall'Amministrazione.

Nelle more del deposito da parte dell'INAIL di tale delibera i termini di legge sono interrotti.

PQM

La Commissione invita l'Amministrazione ad inviare alla Commissione la delibera n. 5 del 13/01/2000 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'INAIL, dichiarando, nelle more dell'adempimento di tale incombenza istruttorio, l'interruzione dei termini di legge.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Dirigente scolastico del 2° Circolo Didattico
“.....” di

Fatto

La signora, in data 10.6.2009 rivolgeva all'Ufficio del Dirigente scolastico del 2° Circolo Didattico “.....” di richiesta formale di accesso ai seguenti documenti:

1. relazione tecnico finanziaria relativa al contratto integrativo d'istituto definitivo sottoscritto in data 3.8.2007;
2. contratto integrativo d'istituto definitivo sottoscritto in data 3.8.2007, citato nel verbale del Consiglio di Circolo del 20/08/2007 allegato dal Dirigente scolastico alla memoria di costituzione e risposta nel procedimento RG 379/2008 presso il Tribunale di in qualità di giudice del lavoro;
3. convocazione per il giorno 3.8.2007 della RSU e dei rappresentanti sindacali riferita al contratto integrativo d'Istituto definitivo sottoscritto in data 3.8.2007.

L'odierna ricorrente giustificava la propria istanza di accesso con riferimento alla necessità di difendersi nel giudizio dalla stessa promosso avverso il provvedimento disciplinare dell'avvertimento scritto adottato dall'Amministrazione scolastica nei suoi confronti (procedimento RG 379/2008 pendente dinanzi al Tribunale di in qualità di giudice del lavoro).

L'odierna ricorrente, in particolare, faceva presente che il provvedimento in questione era stato adottato in relazione a fatti legati all'attività sindacale della stessa, quale componente della RSU e che la sottoscrizione della contrattazione integrativa d'istituto in data 3.8.2007 (citata nel verbale del Consiglio di Circolo del 20/8/2007) appariva palesemente incompatibile con la decisione, adottata all'unanimità dalla RSU e dalle organizzazioni sindacali provinciali in data 2.8.2007, in sede di incontro con il Dirigente scolastico del 2° Circolo Didattico “.....” di

Formatosi il silenzio-rigetto sulla predetta istanza, la signora, in data 5.8.2009, adiva la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per ottenere l'accesso alla documentazione in questione.

In data 27.8.2009, l'Amministrazione inviava una memoria difensiva nella quale chiedeva il rigetto del ricorso, assumendo l'assenza della correlazione logico-funzionale intercorrente fra la cognizione degli atti cui si riferisce l'istanza di accesso in questione e la tutela della posizione giuridica della ricorrente nel giudizio proposto avverso il provvedimento disciplinare irrogato nei suoi confronti.

Diritto

Il ricorso deve essere accolto.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Non si può sostenere, come fa l'Amministrazione nella sua memoria difensiva, l'estraneità dei fatti che sono stati contestati alla ricorrente all'attività sindacale svolta dalla stessa, dalla nota di contestazione d'addebito allegata alla memoria risultando che con il provvedimento disciplinare *sub iudice* è stata sanzionata, tra l'altro, la distribuzione di un volantino contenente la denuncia della cattiva gestione dei fondi destinati ai docenti ed al personale ausiliario tecnico amministrativo coinvolti nelle aree a rischio.

Tale condotta, qualificata nella memoria come gravemente diffamatoria per l'Amministrazione, è certamente riconducibile all'attività sindacale svolta dalla ricorrente.

Ad ogni buon conto non sembra lecito il sindacato da parte dell'Amministrazione della rilevanza ai fini difensivi della documentazione richiesta dalla ricorrente.

Appare evidente, pertanto, la legittimità della richiesta di accesso dell'odierna ricorrente, che ha impugnato dinanzi al giudice del lavoro un provvedimento disciplinare adottato nei suoi confronti per fatti riferibili alla sua attività sindacale, con particolare riferimento alla contrattazione integrativa relativa agli alunni delle aree a rischio, concernente documenti relativi proprio a tale contrattazione integrativa, alla luce del disposto dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90 che assicura, comunque, l'accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere gli interessi giuridici dei richiedenti.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi di cui in motivazione.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Direzione nazionale Antimafia

Fatto

Il signor, inviava in data 10 giugno 2009 alla Direzione nazionale antimafia un'istanza di accesso al fine di acquisire copia della lettera n. 4782/R/2004, datata 26.3.2004, del predetto Ufficio, al fine di depositarla dinanzi al giudice di pace di Roma presso il quale pende un procedimento in cui l'odierno ricorrente figura quale parte lesa del reato di diffamazione.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza, il signor, in data 7.8.2009 adiva la Commissione per ottenere l'accesso al documento richiesto.

Con nota inviata in data 10.8.2009 alla Commissione il ricorrente precisava che il documento in questione è di tipo amministrativo e non contiene dati sensibili ed investigativi.

La Direzione Nazionale Antimafia, in data 1 settembre 2009, inviava una memoria nella quale comunicava di essere in attesa della risposta del Giudice di pace di Roma sulla richiesta di informazioni inoltrata alla predetta autorità giudiziaria.

Diritto

Il ricorso merita di essere accolto nei limiti appresso indicati.

Non vi è motivo di dubitare della sussistenza di un interesse diretto, concreto ed attuale del ricorrente ad accedere al documento richiesto, ai sensi dell'art. 22, comma 1, lettera b) della legge n. 241/90, in considerazione della necessità di acquisizione di tale documento al fine di far valere le sue ragioni nel processo penale in cui figura quale persona offesa.

Nel caso in cui si tratti effettivamente, come assume il ricorrente, di un documento non contenente dati investigativi, ma di un documento avente natura amministrativa, l'accesso ad esso deve essere garantito, ai sensi dell'art. 24, comma 7 della legge n. 241/90.

PQM

La Commissione accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione e, per l'effetto, invita l'Amministrazione a riesaminare l'istanza di accesso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente: V.B., legale rappresentante della Società Agenzia V.B.B. di V.B. e B.B. s.a.s.

contro

Amministrazione resistente: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) – sede di Como

Fatto

La signora V.B., quale legale rappresentante della società meglio indicata in oggetto, in data 12.5.2009, presentava istanza di accesso a tutti i documenti, nessuno escluso, ivi comprese le dichiarazioni rese dai lavoratori, contenuti nel fascicolo relativo al verbale di accertamento n. 501 ISP del 19.2.2009, in vista della predisposizione di un ricorso al Comitato regionale per i rapporti di lavoro presso la Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia.

Tale istanza veniva rigettata dall'Amministrazione in data 15.5.2009, sul rilievo che le dichiarazioni dei lavoratori sono sottratte all'accesso, ai sensi dell'Allegato A, punto II, 12 del regolamento del diritto di accesso, emanato dall'INPS, in attuazione della legge n. 241/90, con circolare n. 117 del 18.4.1994.

In data 8.7.2009 il dottor B.A., consulente del lavoro, in nome e per conto della società di cui la signora V.B. è legale rappresentante, protestava formalmente per l'operato dell'INPS, che avrebbe ingiustificatamente frustrato il diritto di difesa della sua cliente, ed invitava l'Amministrazione a dare immediato seguito alla istanza di accesso della sua assistita ed ad indicare specificamente, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 184/2006, i documenti costituenti oggetto del rifiuto, del differimento o della limitazione dell'accesso.

In pari data l'Amministrazione ribadiva il diniego dell'accesso richiesto limitatamente alle dichiarazioni dei lavoratori e, quanto agli altri documenti richiesti, ne rilevava la genericità.

Con ricorso del 6.8.2009 la signora V.B., nella qualità indicata in oggetto, adiva la Commissione per ottenere l'accesso ai documenti richiesti.

Diritto

Il ricorso in oggetto, pur essendo inammissibile essendo stato proposto avverso un provvedimento che si è pronunciato su un'istanza di riesame di un precedente diniego di accesso avanzata da un soggetto non legittimato a far valere le ragioni dell'odierna ricorrente, merita di essere trattato come richiesta di parere sulla quale la Commissione è competente a pronunciarsi, ai sensi dell'art. 27, comma 5, della legge n. 241/90, nell'esercizio del suo ruolo di vigilanza affinché venga attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione.

Se è giustificato il rifiuto dell'Amministrazione di consentire l'accesso delle dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso di un procedimento ispettivo alla stregua della norma regolamentare richiamata dall'INPS, attuativa del disposto dell'art. 24, comma 6, lettera d) della legge n. 241/90, non è condivisibile la censura di genericità mossa all'istanza di accesso in questione con riferimento agli altri documenti richiesti.

PLENUM 8 SETTEMBRE 2009

Il riferimento al fascicolo relativo al procedimento ispettivo riguardante la società indicata in oggetto è sufficiente ad individuare con precisione l'oggetto dell'istanza di accesso alla quale la stessa è certamente legittimata, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 241/90.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Santa Cesarea Terme

Fatto

Il signor, consigliere comunale di Santa Cesarea Terme, in data 3 giugno 2009, chiedeva al Segretario comunale del Comune di Santa Cesarea Terme ed al responsabile del settore AA.GG. e Segreteria del predetto Comune di visionare periodicamente il Protocollo Generale dell'Ente Comunale, il Protocollo del sindaco ed il Registro di pubblicazione degli atti all'albo pretorio.

In data 26 giugno 2009 il Segretario generale rigettava l'istanza di accesso.

In data 9 luglio 2009 l'odierno ricorrente ribadiva la sua istanza, allegando copia del parere reso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi per analogo caso.

In data 9.8.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

Successivamente, in data 20.8.2009, il Segretario comunale del Comune di Santa Cesarea Terme inviava una memoria nella quale sosteneva l'inammissibilità dell'istanza di accesso del signor, in quanto non circostanziata e, per questo, non coerente con il *munus publicum* di cui il ricorrente è investito quale consigliere comunale.

Diritto

La Commissione rileva la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso in oggetto.

Il ricorrente contesta una determinazione in materia di accesso adottata da un'Amministrazione comunale, per il cui riesame avrebbe dovuto adire il difensore civico competente per ambito territoriale, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l' incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione, rilevata la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Santa Cesarea Terme

Fatto

Il signor, consigliere comunale di Santa Cesarea Terme, in data 15 giugno 2009, chiedeva al Comandante della Polizia municipale del Comune di Santa Cesarea Terme di visionare periodicamente l'albo o registro dei pass gratuiti per la sosta nel centro di Santa Cesarea Terme per l'anno 2009; in pari data si chiedeva allo stesso organo la visione periodica dell'albo o registro degli abbonamenti autorizzati e concessi per la sosta con parcometri nel centro di Santa Cesarea Terme per l'anno 2009.

Formatosi il silenzio-rigetto su tali istanze, in data 9.8.2009 il signor adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

In data 25 agosto 2009, il Comune di Santa Cesarea Terme inviava una memoria nella quale si rappresentava che l'Amministrazione, in pari data, aveva comunicato al ricorrente l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

La Commissione rileva la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso in oggetto.

Il ricorrente contesta una determinazione in materia di accesso adottata da un'Amministrazione comunale, per il cui riesame avrebbe dovuto adire il difensore civico competente per ambito territoriale, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l' incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione, rilevata la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Comune di Santa Cesarea Terme

Fatto

Il signor, consigliere comunale di minoranza di Santa Cesarea Terme, in data 29 giugno 2009, chiedeva al Comandante della Polizia Municipale di Santa Cesarea Terme copia di atti assunti in esecuzione di una delibera della Giunta comunale nonché della planimetria contenente l'indicazione delle aree con parcometri e delle aree senza parcometri.

Formatosi il silenzio-rigetto su tale istanza di accesso, il signor, in data 11.8.2009, adiva la Commissione per ottenere l'accesso richiesto.

In data 25 agosto 2009, il Comune di Santa Cesarea Terme inviava una memoria nella quale si rappresentava che l'Amministrazione, in pari data, aveva comunicato al ricorrente l'accoglimento dell'istanza di accesso.

Diritto

La Commissione rileva la propria incompetenza a pronunciarsi sul ricorso in oggetto.

Il ricorrente contesta una determinazione in materia di accesso adottata da un'Amministrazione comunale, per il cui riesame avrebbe dovuto adire il difensore civico competente per ambito territoriale, ai sensi dell'art. 25, comma 4 della legge n. 241/90.

Pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, per l'incompetenza della Commissione.

PQM

La Commissione, rilevata la propria incompetenza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.

**COMMISSIONE PER L'ACCESSO
AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Ricorrente:

contro

Amministrazione resistente: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Padova 2

Fatto

..... quale partecipate al bando indetto dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2008 ed essendosi collocata al diciannovesimo posto nella conseguente graduatoria, ha chiesto di potere avere visione ed, eventualmente, estrarre copia delle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta dal 2005 al 2007, eventuali proprietà immobiliari e domicili fiscali dei vari nuclei familiari per i periodi d'imposta dal 2005 al 2007 di numerosi soggetti indicati nell'istanza di accesso.

Specifica la ricorrente che i chiesti documenti sono necessari per tutelare nelle sedi opportune il proprio diritto all'assegnazione ad una abitazione. Infatti, la ricorrente esprime perplessità sull'assegnazione di punteggi e sulla conseguente collocazione migliore in graduatoria dei concorrenti.

L'amministrazione ha negato l'accesso ai chiesti documenti affermando che il destinatario dell'istanza è il comune di Abano Terme o il giudice in caso di presentazione di un ricorso giurisdizionale, che i dati patrimoniali richiesti sono accessibili presso la Conservatoria dei Registri immobiliari o il Catasto e che, infine, i dati fiscali detenuti dall'Agenzia non possono essere comunicati alla ricorrente atteso che la medesima non rientra tra i soggetti autorizzati a ricevere le comunicazioni dei dati personali ai sensi degli artt. 18 e ss. del d.lgs. n. 196 del 2003.

Avverso il diniego ha presentato ricorso a questa Commissione chiedendo il rilascio e l'estrazione di copia dei documenti.

Diritto

Preliminarmente rilevata la presenza di soggetti controinteressati all'ostensione in coloro che precedevano la ricorrente nella graduatoria stilata dal comune di Abano Terme per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica per l'anno 2008, allo stato non individuabili dal ricorrente e dalla Commissione, la Commissione invita l'amministrazione a notificare loro il gravame presentato da ai sensi dell'art. 12, comma 5, d.P.R. n. 184 del 2006.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. n. 184, 12 aprile 2006, considerato che dall'esame degli atti risulta la presenza di controinteressati allo stato non individuabili, invita l'amministrazione a comunicare loro entro quindici giorni dalla comunicazione della presente deliberazione il gravame proposto da

Sig. L.M.C.
c/o Avv. M.S.
Viale
00195 ROMA

e p.c. Al Ministero per i beni e le
attività culturali
Direzione Generale dei beni librari
Via Michele Mercati, 4
00197 ROMA

OGGETTO: Atti relativi a contratto di compravendita di beni librari.

Il Sig. L.M.C. con atto del 15 luglio scorso ha presentato ricorso sia avverso il parere del 4 giugno 2009, con cui questa Commissione ha ritenuto ammissibile l'accesso del Sig. G.M.C. alla documentazione relativa alla compravendita di un fondo librario, sia avverso i consequenziali provvedimenti adottati dalla competente Direzione Generale del Ministero per i beni e le attività culturali.

Al riguardo si fa presente che tale ricorso è inammissibile, perché il parere della Commissione, attesa la sua natura consultiva ed infraprocedimentale, non è autonomamente impugnabile dinanzi la Commissione stessa, ed i consequenziali provvedimenti dell'Amministrazione sono impugnabili soltanto dinanzi al T.A.R., ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241/90.